



I percorsi dell'adozione in Toscana

Documenti, strumenti ed esperienze

Regione Toscana

I PERCORSI DELL'ADOZIONE IN TOSCANA
Documenti, strumenti ed esperienze

Istituto degli Innocenti

I PERCORSI DELL'ADOZIONE IN TOSCANA

Documenti, strumenti ed esperienze

Ha coordinato la redazione dei testi
Cristina Rossetti

Ha collaborato alla revisione dei testi
Raffaella Pregliasco

Ha collaborato alla raccolta della documentazione
Caterina Ferrini

Hanno collaborato alla redazione delle tavole statistiche
Federico Brogi, Eleonora Fanti



Regione Toscana
Assessorato alle Politiche Sociali

**Direzione Settore promozione della innovazione operativa
del sistema di servizi e prestazioni**
Giovanna Faenzi



Istituto degli Innocenti

Direzione Settore Attività
Aldo Fortunati

P.O. Programmazione Attività
Alessandro Salvi

P.O. Documentazione, Editoria e Biblioteca
Antonella Schena

U.O. Ricerca, Statistica e Formazione
Sabrina Breschi

Realizzazione editoriale
Cristina Caccavale (progetto grafico), Barbara Giovannini (impaginazione),
Paola Senesi (redazione)

Sommario

Presentazione	5
Premessa	7
Normativa di riferimento in materia di adozione nazionale e internazionale	
Introduzione	11
Adozione nazionale	13
Adozione internazionale	16
Decreto del presidente della giunta regionale n. 128/2002	
Approvazione accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione	27
Articolazione dell'attività dei servizi	
I servizi territoriali: i quattro centri per l'adozione (Firenze, Pisa, Prato, Siena)	57
I modelli di intervento	61
I servizi territoriali di base	70
La formazione	
La formazione nazionale	95
La formazione regionale	96
I rapporti con gli enti autorizzati	
Premessa	101
Protocollo operativo per i rapporti tra i servizi locali, il Tribunale per i Minorenni e gli enti autorizzati	102
Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale	114
I dati statistici	123

Presentazione

Gianni Salvadori

Assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana

Negli ultimi anni la Regione Toscana ha promosso un'intensa serie di attività a supporto della riforma dei servizi per l'adozione nazionale e internazionale, con l'obiettivo di corrispondere sempre meglio alla complessità del percorso adottivo, sia a livello nazionale che internazionale.

Accanto alla rinnovata attenzione mostrata nei confronti della promozione e tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia sul nostro territorio regionale – che hanno trovato riferimento e orientamento nella legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale* – la Regione Toscana ha sostenuto uno specifico processo di inquadramento e accompagnamento dell'azione dei servizi territoriali per l'adozione attraverso numerose iniziative, sia sotto il profilo dell'assetto normativo che sotto il profilo del modello organizzativo.

È quindi con particolare favore che saluto la pubblicazione di questa raccolta coordinata di documenti e materiali di lavoro che rappresentano la sintesi delle attività sostenute dall'amministrazione regionale e dai notevoli investimenti degli enti locali che, in un'ottica di collaborazione, hanno prima sperimentato e poi consolidato l'organizzazione di una rete di servizi e strutture apprezzate e riconosciute non solo all'interno dei confini regionali.

In questa prospettiva di innovazione mi piace ricordare il forte impegno comune delle amministrazioni locali e delle aziende sanitarie nel collaborare all'esperienza dei Centri per l'adozione di area vasta, che hanno in questi tre anni raggiunto un elevato livello di specializzazione nello svolgimento delle loro funzioni di accompagnamento e preparazione delle coppie adottive e aspiranti adottive in raccordo con i servizi sociali territoriali di base.

Desidero infine rivolgere un ringraziamento alla struttura regionale che ha partecipato a questo processo di qualificazione e sviluppo e a tutti gli operatori protagonisti dell'elaborazione e della realizzazione delle attività che qui trovano ampia e approfondita documentazione.

Premessa

Un accordo di programma, sottoscritto il 25 febbraio 2002, tra la Regione Toscana, i 34 Comuni capofila delle zone sociosanitarie e le 12 aziende unità sanitarie locali, è stato lo strumento per realizzare un nuovo modello organizzativo dei servizi per l'adozione. Lo scopo è quello di adeguare/razionalizzare competenze, professionalità e strutture organizzative per fare fronte ai nuovi impegni delineati dalla legge n. 476/1998, divenuta operativa nell'anno 2000, che ha riformato l'iter per l'adozione internazionale e la nuova legge n. 149/2001 che ha rivisto le regole per l'adozione nazionale. Leggi che si riferiscono non tanto ai problemi di grande respiro economico o di considerevole taglio finanziario, ma che hanno richiamato e richiamano molta attenzione nell'odierna coscienza sociale e ripropongono una riflessione su temi molto attuali quali quelli del *Diritto del minore ad una famiglia*, titolo appunto dell'ultima normativa.

L'emanazione di queste recenti leggi ha reso necessario unire le procedure dell'adozione nazionale e internazionale, tenendo conto che la metà delle coppie aspiranti all'adozione presentano entrambe le dichiarazioni di disponibilità, che esiste un divario tra le domande di aspiranti genitori e le situazioni di abbandono di minori, che l'adozione non è un diritto della coppia ma deve essere fatta nell'interesse superiore del minore ed è un diritto del minore ad avere una famiglia. Di conseguenza, si è reso opportuno riorganizzare i servizi territoriali dedicando un'attenzione fondamentale ai compiti di sostegno alle coppie per prepararle e sostenerle prima di iniziare le procedure adottive, di valutazione dell'idoneità all'adozione nonché di inserimento del bambino per garantirgli di vivere in un ambiente adeguato per il suo sviluppo psicosociale.

La legge identifica molti soggetti che intervengono nella materia dell'adozione: innanzi tutto i Comuni quali enti istituzionali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al livello locale; i servizi socioassistenziali territoriali che, in collaborazione con i servizi sanitari e sociosanitari, hanno il compito di preparare, valutare le coppie aspiranti all'adozione e assisterle e sostenerle come nuovo nucleo adottivo. Inoltre, nella procedura delle adozioni internazionali si aggiungono altri soggetti, non meno

importanti: la Commissione per le adozioni internazionali, che rappresenta per l'Italia l'autorità centrale prevista dall'art. 6 della Convenzione de L'Aja del 1993 sull'adozione e gli enti autorizzati chiamati a svolgere le attività di intermediazione presso i Paesi esteri di provenienza dei minori. Tutti questi soggetti, direttamente impegnati nelle procedure di adozione al fine di garantire al bambino l'accoglienza e l'inserimento in una famiglia idonea per la sua crescita e il suo sviluppo, devono operare in stretta collaborazione, pur nel rispetto delle specifiche competenze a ciascuno attribuite*.

* Rossetti, C., *Le adozioni internazionali nella Regione Toscana*, in Commissione per le adozioni internazionali, *Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi* (Studi e ricerche, n. 1), Firenze, Istituto degli Innocenti, 2003.

**Normativa di riferimento in materia
di adozione nazionale e internazionale**

Introduzione

In Italia la materia dell'adozione è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*. Tale legge è stata oggetto, tra il 1998 e il 2001, di importanti modifiche che ne hanno trasformato, in maniera rilevante, l'originario assetto sia per quanto riguarda le adozioni in Italia sia per quanto riguarda le adozioni all'estero.

Le modifiche relative all'adozione nazionale si sono soffermate essenzialmente sui requisiti degli adottanti, sulle garanzie a difesa della famiglia biologica, sul diritto di accesso dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini mentre la riforma dell'adozione internazionale ha riguardato, soprattutto, il diritto del minore a una tutela completa garantita attraverso una dettagliata disciplina di tutte le fasi del percorso adottivo.

Sulla base di tale riforma i punti in comune delle due discipline adottive (nazionale e internazionale) attengono oggi essenzialmente ai seguenti elementi.

- **Requisiti degli adottanti.** L'adozione rimane consentita soltanto ai coniugi uniti in matrimonio da tre anni ma nel computo di

tale periodo è prevista anche l'eventuale convivenza stabile e continuativa precedente al matrimonio. In pratica, se i coniugi sono sposati da pochi mesi ma hanno convissuto per un periodo che cumulato ai mesi del matrimonio raggiunge i tre anni, possono intraprendere il percorso dell'adozione. Spetta al Tribunale per i Minorenni valutare, in considerazione del caso concreto, la sussistenza dei requisiti della continuità e stabilità del rapporto di convivenza attraverso prove documentali e testimoniali prodotte dalla coppia.

- **Età degli adottanti.** La differenza massima di età tra genitori adottivi e bambino passa da 40 a 45 anni; l'adozione è possibile anche quando il limite massimo di età sia superato da uno soltanto dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni (si deve tener conto, in tal caso, dell'età del coniuge più giovane) o quando gli adottandi siano genitori di figli minori;
- **Capacità affettiva.** I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare. L'idoneità dei coniugi all'adozione viene valutata dal Tribunale per i Minorenni sulla base di indagini svolte dai servizi socioassistenziali degli enti locali in collaborazione con l'azienda unità sanitaria locale. Tali indagini sono volte alla conoscenza delle condizioni ambientali e di vita della coppia, della loro attività lavorativa, delle condizioni economiche, delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'adozione oltre alla capacità di donare affetto al minore e di essere attenti a soddisfare le esigenze evolutive dello stesso.
- **Priorità nell'istruttoria.** Viene data la priorità alle domande dei coniugi disponibili ad adottare più fratelli, a quelle dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o portatori di handicap accertato dalla ASL mediante specifiche commissioni mediche (non si contemplan perciò casi di handicap per i quali tale modalità di accertamento non sia stata effettuata).
- **Più adozioni.** Con atti successivi è data ai medesimi coniugi la possibilità di più adozioni.
- **Benefici.** I genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo usufruiscono di tutti i benefici previsti dalla normativa a tutela della maternità e paternità. Inoltre, le somme sostenute per le adozioni possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi nella misura del 50%.

Adozione nazionale

Le novità introdotte dalla legge 149/2001 e i principi ispiratori

In riferimento all'adozione nazionale la legge 149/2001 è intervenuta sulla legge 184/1983 introducendo le seguenti novità.

- **Garanzie a difesa della famiglia biologica.** Le condizioni di indigenza dei genitori, o del genitore esercente la potestà genitoriale, non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a essere educato nell'ambito della famiglia di origine. A tale fine, a favore della famiglia di origine, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
- **Assistenza legale.** Il procedimento per la dichiarazione di adottabilità deve svolgersi, fin dall'inizio, con l'assistenza legale per il minore, per i genitori e per i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.
- **Obbligo per il genitore di informare il minore del fatto che è stato adottato.**
- **Diritto di accesso dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini.** Una volta compiuti i 25 anni di età il ragazzo adottato ha il diritto di conoscere l'identità biologica dei genitori che l'hanno riconosciuto al momento della nascita.
- **Informazioni ai genitori.** È data la possibilità ai genitori adottivi di avere informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni se sussistono gravi e comprovati motivi.
- **Informazioni alla struttura ospedaliera.** Il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario può ricevere informazioni sui genitori biologici quando ricorrano necessità e urgenza e vi sia un grave pericolo per la salute del minore.
- **Diritto dei coniugi che presentano domanda ad avere informazioni sullo stato del procedimento.**
- **Ascolto del minore.** Nell'ambito dei procedimenti, è prevista l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- **Scadenza.** La domanda di adozione scade dopo tre anni ma può essere rinnovata ripetendo l'iter.

Il procedimento e i soggetti coinvolti

Il minore

La dichiarazione di adottabilità

Il procedimento di adozione inizia con la segnalazione della situazione di abbandono del minore. Per "situazione di abbandono" si intende la totale mancanza, di carattere non transitorio e in assenza di cause di forza maggiore, di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

La situazione di abbandono sussiste anche nei casi che vedono il minore vittima di violenze fisiche, sessuali o morali, ossia, ipotesi di reato: fanno parte di questa categoria anche i casi di abbandono subito dopo la nascita e l'induzione alla prostituzione.

Una volta espletate le indagini circa la sussistenza della situazione di abbandono, si passa alla dichiarazione di adottabilità (o al rigetto della stessa se non ne sussistono le condizioni).

La dichiarazione dello stato di adottabilità è disposta dal Tribunale per i Minorenni con sentenza impugnabile dal pubblico ministero, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, dal tutore o dal curatore speciale ove esistenti.

L'impugnazione deve essere presentata alla Corte d'Appello, sezione per i Minorenni, entro 30 giorni dalla notificazione. La Corte d'Appello pronuncia sentenza e la deposita entro 15 giorni, notificandola d'ufficio al pubblico ministero e alle parti.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso alla cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione. Entrambe le udienze di discussione devono essere fissate entro 60 giorni dal deposito degli atti introduttivi.

La coppia aspirante adottiva

La domanda di adozione

Per poter intraprendere la strada dell'adozione nazionale i coniugi devono presentare una domanda al Tribunale per i Minorenni del distretto di residenza corredata da alcuni documenti, elencati nella domanda stessa, e relativi alla situazione anagrafica e penale della coppia e alle loro condizioni di salute, e la dichiarazione dei redditi. Nella stessa domanda i coniugi

devono dichiarare la loro eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o un minore portatore di handicap fisico, psichico o sensoriale.

È prevista la possibilità di presentare più domande, anche in tempi successivi, a più Tribunali per Minorenni purché se ne dia in ogni caso comunicazione a tutti i Tribunali precedentemente aditi. I Tribunali ai quali è stata presentata domanda possono richiedere copia degli atti di parte e degli atti istruttori relativi ai medesimi coniugi depositati presso gli altri Tribunali.

La domanda di adozione nazionale, a differenza di quella internazionale, non prevede una pronuncia del giudice sull'idoneità o meno della coppia.

Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la domanda di adozione da parte dei coniugi, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e incarica i servizi socioassistenziali per le indagini necessarie sulla coppia relative alla loro capacità di educare il minore, alla situazione personale ed economica, alla salute, al loro ambiente familiare e ai motivi per i quali desiderano adottare.

Le indagini devono concludersi entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

La scelta della coppia e l'affidamento preadottivo

Il Tribunale per i Minorenni procede a scegliere, tra le coppie che hanno presentato la domanda di adozione, quella che sia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Individuata la coppia il Tribunale pronuncia l'affidamento preadottivo con ordinanza. Il periodo di affidamento preadottivo ha la durata di un anno. Tale termine può essere prorogato di un anno nell'interesse del minore con ordinanza motivata pronunciata d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari.

La vigilanza sull'affidamento

Il Tribunale vigilerà sul buon andamento dell'affidamento avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi sociali degli enti locali e, se non sono state rilevate delle difficoltà, dopo un anno pronuncia con sentenza l'adozione del minore. La sentenza può essere impugnata entro 30 giorni presso la sezione minorile della Corte d'Appello.

Adozione internazionale

Le novità introdotte dalla legge 476/1998 e i principi ispiratori

La legge 476/1998 innova profondamente la disciplina dell'adozione internazionale cambiandone non solo la struttura e il procedimento ma, in primo luogo, l'impostazione di fondo, l'"ispirazione".

L'adozione diventa uno strumento di solidarietà sociale fondato su una "dichiarazione di disponibilità" presentata dagli aspiranti genitori (in luogo della consueta "domanda di adozione") ad accogliere un bambino che viene da lontano.

Il bambino diviene il soggetto attorno a cui ruota tutta la nuova disciplina, che si propone di assicurare al minore straniero adottato una forma di tutela analoga a quella garantita al minore adottato con l'adozione nazionale. Si conferma lo spostamento da una visione "adultocentrica" a una visione centrata sul prevalente interesse del bambino che non sempre corrisponde all'interesse dell'adulto: adottare significa dare una famiglia a un bambino che non potrebbe averla in altro modo.

Le novità più importanti apportate dalla legge 476/1998 riguardano i seguenti aspetti.

- **Il recepimento della Convenzione internazionale sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993** relativa all'adozione dei minori e alla cooperazione internazionale, finalizzata ad armonizzare le legislazioni degli Stati ratificanti e a garantire l'interesse superiore del bambino.
- **L'indicazione dei tempi necessari alla valutazione.** Sono stabiliti i tempi del percorso valutativo, inesistenti nella precedente normativa.
- **La modifica delle modalità di accesso al percorso adottivo**, non più lasciato alla libera iniziativa ma vincolato alla delega a un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
- **La validità del decreto di idoneità dell'adozione.** Il decreto è valido a tutti gli effetti fino a conclusione della procedura di adozione; un limite di tempo è posto solamente riguardo al mandato che la coppia deve dare all'ente autorizzato, ovvero entro un anno dall'emissione del decreto di idoneità.

Conseguenza di quanto detto sopra è che l'adozione di minori stranieri deve aver luogo in conformità dei principi e secondo le direttive della Convenzione de L'Aja, ossia:

- **promuovere il principio di sussidiarietà:** il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia e nel proprio Paese e solo quando ciò non sia possibile è ammessa l'adozione internazionale;
- **assicurare la centralità del superiore interesse del minore:** le adozioni internazionali devono essere fatte solo nell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali; il minore deve essere stato dichiarato adottabile nel suo Paese di origine;
- **instaurare un sistema di cooperazione tra Stati** al fine di prevenire la sottrazione, la vendita o la tratta dei minori e sollecitare gli Stati ricchi a svolgere una politica di cooperazione internazionale ispirata alla solidarietà verso i Paesi economicamente più deboli, con l'attivazione di ogni forma di sostegno possibile alle famiglie per prevenire il verificarsi di situazioni di abbandono;
- **assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione;**
- **prevedere l'istituzione di un'autorità centrale in ogni Paese** che ha ratificato la Convenzione, che in Italia è rappresentata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Il procedimento e i soggetti coinvolti

La legge 476/1998, rendendo esecutiva la Convenzione de L'Aja, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo procedimento per le adozioni internazionali che si sviluppa in tre fasi e che vede coinvolti vari soggetti:

- **la prima fase** si svolge in Italia ed è finalizzata all'accertamento, da parte del Tribunale per i Minorenni, dell'idoneità della coppia aspirante all'adozione internazionale;
- **la seconda fase** si svolge all'estero, è gestita dall'ente autorizzato e si conclude con l'autorizzazione o meno della CAI all'ingresso del minore in Italia;
- **la terza fase**, infine, è quella in cui il Tribunale per i Minorenni riconosce l'efficacia del provvedimento straniero di adozione e di affidamento a scopo di adozione.

La Commissione per le Adozioni Internazionali

Prevista dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 e attivata con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999

n. 492 che ne definisce la pianta organica, il profilo funzionale, le competenze e modalità di funzionamento, ha un ruolo centrale nell'attuazione del percorso adottivo, poiché è l'organo cui è devoluta la precostituzione, l'organizzazione e la funzionalità del sistema dell'adozione internazionale.

Costituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione è composta da un presidente e dieci membri in rappresentanza di vari ministeri ed enti locali e ha competenza nei vari settori:

- verifica la regolarità del procedimento di adozione internazionale;
- autorizza e controlla gli enti autorizzati;
- tiene l'albo degli enti autorizzati;
- autorizza l'ingresso e la residenza in Italia del minore;
- relativamente al procedimento, riceve dai Tribunali il decreto di idoneità e copia della documentazione del minore da adottare inviata dall'ente autorizzato;
- svolge attività promozionali e organizzative ai fini generali della Convenzione sul cui stato di attuazione deve presentare ogni due anni una relazione al Presidente del consiglio dei ministri, che a sua volta la trasmette al Parlamento; all'estero collabora con le autorità centrali e propone agli Stati non firmatari accordi bilaterali firmati dai rappresentanti dei rispettivi governi.

Gli enti autorizzati

Si tratta di associazioni, organizzazioni o enti il cui intervento è obbligatorio per tutte le adozioni internazionali.

Per svolgere la loro attività di intermediazione gli enti devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla CAI sulla base dei seguenti requisiti di legge:

- essere diretti da persone esperte e competenti nel campo dell'adozione internazionale;
- avere nel proprio organico professionisti in campo giuridico, sociale, psicologico, iscritti ai relativi albi professionali, che sappiano sostenere la coppia durante tutta la fase del percorso adottivo;
- disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una Regione o Provincia autonoma italiana e delle necessarie strutture per operare negli Stati stranieri prescelti;
- non avere fini di lucro;

- non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti di chi aspira all'adozione.

All'ente sono assegnati tutti i compiti relativi all'espletamento delle procedure necessarie nel Paese straniero prescelto per realizzare l'adozione nonché la facoltà di collaborare con l'ente locale per l'informazione, la preparazione e la formazione delle coppie aspiranti adottive. L'autorizzazione all'ente può essere revocata da parte della CAI in caso di gravi inadempienze.

Il Tribunale per i Minorenni

È composto da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane e ha due funzioni fondamentali:

- all'inizio dell'iter procedurale è competente a emettere il decreto circa l'idoneità o l'inidoneità dei coniugi aspiranti all'adozione;
- alla fine dell'iter procedurale, quando il bambino ha fatto il suo ingresso in Italia, dispone la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

Nel caso in cui i minori provengano da Stati che non hanno aderito alla Convenzione, il Tribunale verifica che sussistano tutte le condizioni necessarie per procedere all'adozione.

Il Tribunale è inoltre competente a consentire l'accesso alle informazioni sul passato del minore quando abbia compiuto 25 anni.

I servizi territoriali

La nuova normativa rafforza ed estende i compiti dei servizi socioassistenziali degli enti locali e prevede la collaborazione dei servizi sanitari delle ASL, in un'ottica di intervento integrato.

I servizi territoriali svolgono un ruolo fondamentale, sia nella fase dell'informazione, preparazione e valutazione delle coppie aspiranti all'adozione, sia nella fase successiva di assistenza e sostegno al nuovo nucleo familiare. I compiti dei servizi sono indicati all'art. 29 *bis* comma 4 della legge 476 e consistono nelle seguenti attività.

- Informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati.
- Preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati.
- Acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e

sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione. Ai servizi sociali compete anche l'importante compito del sostegno nel percorso adottivo e dell'assistenza postadozione.

Le Regioni

Secondo la nuova normativa, le Regioni svolgono interventi di formazione degli operatori, funzione di rete fra i servizi territoriali e di coordinamento tra i servizi sociosanitari, gli enti autorizzati e accreditati e i Tribunali per i Minorenni.

Le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di adozione internazionale, sono espressamente indicate dall'art. 39 *bis* della legge 476/1998 e riguardano:

- l'attivazione di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge;
- la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l'adozione internazionale;
- la promozione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché la previsione di forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Le Regioni e le Province autonome possono istituire e disciplinare con proprie leggi un servizio che svolga gli stessi compiti previsti per gli enti autorizzati. Inoltre, i servizi per le adozioni fanno riferimento ai compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della loro attuazione a livello del territorio seguendo i principi sanciti dalla legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La prima fase del procedimento: l'accertamento dell'idoneità della coppia

La prima fase dell'adozione internazionale si apre con la domanda di disponibilità all'adozione presentata presso il Tribu-

nale per i Minorenni del distretto in cui i coniugi hanno la residenza. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, la competenza a ricevere la domanda è del Tribunale del distretto del luogo della loro ultima residenza in Italia; in caso contrario è competente il Tribunale di Roma.

Il Tribunale esamina la documentazione presentata e valuta i requisiti della coppia. Se la coppia non ha i requisiti richiesti dalla legge la domanda viene archiviata, se la coppia è in possesso dei requisiti, entro 15 giorni, il Tribunale invia ai servizi socioassistenziali la domanda di disponibilità presentata dai coniugi al fine di compiere le necessarie indagini conoscitive. Nella Regione Toscana il Tribunale invia al Responsabile organizzativo in materia di adozioni (ROA) della zona sociosanitaria la dichiarazione di disponibilità che a sua volta il ROA invierà all'assistente sociale e allo psicologo competente per zona.

I due professionisti redigono separatamente una relazione sulla coppia, sempre sulla base di quanto previsto dal Protocollo metodologico, e concorderanno una relazione di sintesi. Entro quattro mesi le relazioni dovranno pervenire al ROA che a sua volta le trasmetterà al Tribunale. Il Tribunale per i Minorenni, acquisite le relazioni, convoca la coppia e, nei successivi due mesi, decide in camera di consiglio se dichiarare l'idoneità della coppia o meno. Contro il mancato riconoscimento dell'idoneità la coppia può presentare, entro 10 giorni, reclamo in Corte d'Appello.

La seconda fase del procedimento: dall'incarico all'ente autorizzato all'ingresso del minore in Italia

La coppia, dal momento della comunicazione del decreto di idoneità, ha un anno di tempo per conferire mandato a un ente autorizzato. Il decreto di idoneità mantiene la sua validità per tutta la durata del procedimento necessario per definire l'adozione; se la coppia non rilascia il mandato nei tempi previsti dovrà iniziare nuovamente l'intero iter. Entro lo stesso anno la coppia può revocare il mandato e, successivamente, conferirne un secondo ad altro ente. La revoca non può avvenire nella fase di abbinamento con un minore. Al nuovo ente incaricato deve essere, comunque, comunicata la revoca, poiché deve poter conoscere i percorsi informativi seguiti dalla coppia e i motivi della revoca.

Se la situazione familiare degli aspiranti genitori si modifica in modo rilevante, come nel caso della nascita o della perdita di un

figlio o nel caso di adozione nazionale, il decreto può essere revocato dal Tribunale per i Minorenni. La segnalazione di tale evento deve essere comunicata dall'ente autorizzato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

L'ente, ricevuto l'incarico, informa gli interessati sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione e provvede a trasferire alla competente autorità straniera del Paese prescelto la domanda di adozione e la relazione del servizio sociale.

L'autorità straniera, visti i documenti, formula la proposta di incontro tra il minore adottabile e gli aspiranti all'adozione. A questo punto l'ente informa la coppia su tale proposta, fornisce ogni informazione utile sulla salute e la storia del minore, riceve dagli aspiranti genitori con atto scritto il consenso all'abbinamento e lo trasmette all'autorità straniera.

Se la coppia accetta la proposta di incontro si reca nel Paese straniero per conoscere il bambino. Il tempo di permanenza nel Paese straniero in genere non può essere inferiore a 10 giorni per un bambino che superi i cinque anni e a 20 giorni per un bambino più grande. L'ente e l'autorità straniera accertano la positività dell'incontro e portano a termine la procedura.

La documentazione riferita al bambino insieme al provvedimento di adozione dell'autorità straniera viene trasmessa dall'ente al Tribunale per i Minorenni e alla CAI. Il potere di autorizzare l'ingresso e il soggiorno in Italia del minore adottato o affidato compete alla CAI, accertati:

- la sussistenza di tutti gli atti necessari a provare la situazione di abbandono;
- la libertà e consapevolezza degli eventuali consensi prestati dai genitori o dal tutore;
- la sussidiarietà: l'adozione deve cioè rispondere al superiore interesse del minore.

L'ente deve adoperarsi affinché il viaggio del minore avvenga in compagnia della coppia. Allorché la nuova famiglia è giunta in Italia è ancora all'ente che spettano una serie di compiti quali:

- certificare la data dell'inserimento del minore presso la coppia;
- trasmettere i documenti relativi al minore al Tribunale per i Minorenni e alla CAI;
- svolgere in collaborazione con il servizio territoriale attività di sostegno al nuovo nucleo familiare se gli adottanti lo richiedono;

- certificare la permanenza all'estero richiesta dall'adozione ai fini dell'astensione dal lavoro da parte dei genitori;
- certificare le spese sostenute per l'adozione ai fini della detrazione dall'imposta sui redditi.

La terza fase del procedimento: l'efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione e di affidamento a scopo di adozione

L'adozione pronunciata all'estero in Paesi ratificanti la Convenzione o che, nello spirito della Convenzione, abbiano stipulato accordi bilaterali, è automaticamente efficace in Italia agli effetti, non solo dello *status familiae* del minore, ma anche agli effetti del cognome e dei diritti assistenziali, previdenziali e degli assegni familiari. Il procedimento si differenzia però a seconda che il provvedimento estero sia di adozione o di affidamento a scopo di adozione. Nel primo caso il Tribunale per i Minorenni ordina all'ufficiale di stato civile la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri di stato civile. Nel secondo caso il Tribunale riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo. Il Tribunale vigilerà sul suo decorso avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi sociali. In questo caso l'adozione potrà essere pronunciata solo se l'anno di affidamento preadottivo si sarà concluso positivamente. Il giudice potrà così ordinarne la trascrizione nei registri di stato civile.

I Paesi non aderenti alla Convenzione de L'Aja non sono tenuti a rispettarne i principi; pertanto, in ordine ai provvedimenti di adozione che provengono da tali Paesi, è la legge italiana a stabilire quali adozioni vadano riconosciute in Italia. Ciò avviene attraverso la formula del "riconoscimento" tramite un decreto con il quale il Tribunale per i Minorenni può riconoscere al provvedimento straniero efficacia di adozione già perfetta o di affidamento preadottivo.

**Decreto del presidente
della giunta regionale n. 128/2002**

Decreto 29 maggio 2002, n. 128
Approvazione accordo di programma
per l'applicazione delle leggi in materia di adozione*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di programma";

Vista la L.R. 3 settembre 1996 n. 76 avente per oggetto "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi";

Considerato che l'art. 12, comma 2, della citata L.R. 76/96 stabilisce che il collegio di vigilanza cui compete la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è composto da un numero di membri di norma corrispondente al numero delle amministrazioni interessate e comunque non superiore a nove;

* Pubblicato in BUR del 26 giugno 2002, n. 26.

Verificato che il numero delle amministrazioni interessate a sottoscrivere l'accordo è superiore a nove, i legali rappresentanti invitati dal Presidente della Regione a partecipare alla conferenza istruttoria hanno deciso all'unanimità, come risulta dal verbale della conferenza allegato all'accordo, quanto segue: "il collegio di vigilanza dovrà essere composto da quattro rappresentanti dei comuni capo fila delle aree vaste, Firenze/Prato/Siena/Pisa e da quattro direttori generali della aziende UU.SS.LL. individuati nelle aziende di Massa e Carrara/Grosseto/Empoli/Firenze";

Preso atto che il giorno 25 del mese di febbraio 2002 presso la sede della Presidenza della Regione Toscana, in Firenze, via Cavour 18, i rappresentanti della Regione Toscana, dei Comuni capo fila delle zone socio sanitarie (Massa, Aulla, Lucca, S. Romano in Garfagnana, Pistoia, Chiesina Uzzanese, Prato, Pisa, Pontedera, Volterra, Livorno, Rosignano Marittimo, Piombino, Portoferraio, Siena, Castiglione d'Orcia, Montepulciano, Poggibonsi, Arezzo, Cortona, Montevarchi, Bibbiena, Grosseto, Monte Argentario, Massa Marittima, Firenze, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Borgo S. Lorenzo, Empoli, S. Miniato, Viareggio), le Comunità Montane (Val Tiberina e Amiata Grossetana), le Aziende UU.SS.LL. (Massa e Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo, Grosseto, Firenze, Empoli, Viareggio), hanno sottoscritto un "Accordo di Programma per l'applicazione delle leggi in materia di Adozione";

DECRETA

– è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10, della legge regionale 3 settembre 1996 n. 76, l'"Accordo di Programma per l'applicazione delle leggi in materia di Adozione" sottoscritto il giorno 25 del mese di febbraio 2002 tra: Regione Toscana, i Comuni capo fila delle zone socio sanitarie (Massa, Aulla, Lucca, S. Romano in Garfagnana, Pistoia, Chiesina Uzzanese, Prato, Pisa, Pontedera, Volterra, Livorno, Rosignano Marittimo, Piombino, Portoferraio, Siena, Castiglione d'Orcia, Montepulciano, Poggibonsi, Arezzo, Cortona, Montevarchi, Bibbiena, Grosseto, Monte Argentario, Massa Marittima, Firenze, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Borgo S. Lorenzo, Empoli, S. Miniato, Viareggio), le Comunità Montane

(Val Tiberina e Amiata Grossetana), le Aziende UU.SS.LL. (Massa e Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo, Grosseto, Firenze, Empoli, Viareggio), contenuto nel testo che si allega al presente atto del quale forma parte integrante;

– il collegio di vigilanza sarà composto da quattro rappresentanti dei Comuni capo fila delle aree vaste, Firenze/Prato/Siena/Pisa e da quattro direttori generali della aziende UU.SS.LL. individuati nelle aziende di Massa e Carrara/Grosseto/Empoli/Firenze e dal Presidente della Regione, che lo presiede;

– di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante e gli allegati A, B, C, D, E, allegati parte integrante dell'accordo medesimo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 10, comma 2 della L.R. 76/96;

– tutti gli altri allegati, facenti parte integrante dell'accordo di programma indicato in oggetto, sono conservati presso l'Area extradipartimentale "Politiche comunitarie e programmazione locale" e non saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO

Accordo di Programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione

Fra

Regione Toscana, i Comuni capo fila delle zone socio sanitarie (i Comuni di Massa – Aulla – Lucca – S. Romano in Garfagnana – Pistoia – Chiesina Uzzanese – Prato – Pisa – Pontedera – Volterra – Livorno – Rosignano Marittimo – Piombino – Portoferraio – Siena – Castiglione d'Orcia – Montepulciano – Poggibonsi – Arezzo – Cortona – Montevarchi – Bibbiena – Grosseto – Monte Argentario – Massa Marittima – Firenze – Sesto Fiorentino – Bagno a Ripoli – Borgo S. Lorenzo – Empoli – S. Miniato – Viareggio), le Comunità Montane (Val Tiberina e Amiata Grossetana), le Aziende UU.SS.LL. (Massa e Carrara – Lucca – Pistoia – Prato – Pisa – Livorno – Siena – Arezzo – Grosseto – Firenze – Empoli – Viareggio).

L'anno 2002, il giorno 25 del mese di febbraio, presso la Presidenza della Giunta Regionale, in Firenze, via Cavour n. 18, i rappresentanti degli enti sopra citati,

PREMESSO

- che il sistema delle leggi che regola l'istituto giuridico dell'adozione impegna la Regione, per le proprie competenze, a promuovere una politica a favore dei diritti dell'infanzia;
- che la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"; la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozioni di minori stranieri"; la Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", affidano ai servizi socio-assistenziali degli enti locali in collaborazione con le aziende sanitarie locali compiti alquanto complessi in materia di adozione;

- che la Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati”, all’art. 22, comma 3, punto l), prevede di promuovere l’adozione nazionale ed internazionale fornendo sostegni alle famiglie adottanti;
- che con la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1993, sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti, procedure per tutelare in modo più efficace i diritti fondamentali dei minori stranieri e per orientare/sostenere le famiglie adottanti nella realizzazione dei loro progetti;
- che il regime di accordi di programma, previsto dal D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” art. 34 e dalla L.R. 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma e della Conferenza dei Servizi”, è lo strumento idoneo per definire e attuare la riorganizzazione dei servizi per le adozioni, nell’ambito del territorio regionale;
- che la normativa sopra richiamata individua la metodologia dell’integrazione fra le politiche sociali dei comuni, gli interventi degli operatori socio-assistenziali e gli interventi degli operatori delle aziende USL. Ciò al fine di realizzare un assetto organizzativo ed operativo dei servizi per le adozioni tale da rendere il percorso adottivo più consapevole ed assicurare agli aspiranti genitori adottivi – di seguito aspiranti – che intraprendono la scelta dell’adozione, una adeguata preparazione a tutela dei diritti dei minori;
- che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riafferma, tra l’altro, la centralità degli enti locali sulla titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e comprende le risorse afferenti al Fondo Nazionale per le politiche sociali;
- che il Piano Integrato Sociale Regionale, anno 2001, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 118 del 5 giugno 2001, prevede la riorganizzazione dei servizi per l’adozione nell’ambito regionale;
- che per conseguire dette finalità la Regione, i Comuni, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie Locali intendono stipulare un accordo di programma;

- che l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e la l.r. 76/96 prevedono per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o di più dei soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- che il regime di accordo di programma si basa sul consolidamento e l'innovazione di stretti rapporti fra la Regione e le istituzioni del territorio per l'applicazione delle leggi n. 184/83, n. 476/98, n. 149/2001 che mirano a tutelare i diritti dei minori attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali e l'assunzione di una metodologia di lavoro efficace, tesa a:
 - a) informare e preparare gli aspiranti;
 - b) valutare l'idoneità degli aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale;
 - c) offrire consulenza e sostegno per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e per la valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo;
- che va considerato, per quanto afferisce al tema delle adozioni, il ruolo di altri soggetti, con i compiti previsti dalla normativa vigente, quali:
 - la Commissione per le adozioni internazionali, così come prevista dall'art. 7 della Legge 476/98 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 492 "Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 31 dicembre 1998, n. 476";
 - gli Enti autorizzati, così come previsti dall'articolo 31 della Legge 476/98, con i quali vengono definiti, con atti specifici, i contenuti del loro rapporto di collaborazione con i servizi;

- il Tribunale per i Minorenni per l'insieme dei compiti e delle funzioni in materia di adozioni, già previsti dalla legge 184/83 e successive modificazioni;
- che la legge 476/98, in particolare, stabilisce all'art. 39 bis che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) concorre a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla suddetta legge;
 - b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
 - c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni con enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Verificata inoltre la necessità che la regione prenda iniziative per esplorare la disponibilità di tutte le istanze interessate – per quanto concerne il tema dell'adozione – attraverso il metodo della concertazione che metta in evidenza nei servizi e nelle strutture quanto dell'esistente sia da sviluppare e da potenziare e quanto di nuovo possa essere progettato, al fine di riorganizzare i servizi per l'adozione in Toscana e per verificare l'interesse sulle tematiche sopra riportate che avranno particolare rilievo ai fini della stesura dell'Accordo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1218 del 12/11/2001 con la quale si approvano le finalità di Accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione;

Dato atto che con lettera del Presidente della Regione del 01/02/2002, Prot: 105/2743/08, è stata convocata la Conferenza istruttoria fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che si sono riunite presso la Presidenza della Giunta Regionale il giorno 25 febbraio 2002 e, come risulta dal verbale allegato al presente atto, hanno espresso unanime consenso circa la possibilità di concordare l'Accordo di programma;

Verificato che tutte le amministrazioni interessate hanno provveduto agli atti istruttori di propria competenza stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1. Contenuti

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2. Finalità in base alle leggi 184/83, legge 476/98, legge 149/2001

Con il presente accordo si intende perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere iniziative di informazione dell'opinione pubblica sull'adozione, sull'affidamento e sulle attività a favore dell'infanzia.
- Creare una rete informativa sull'adozione internazionale e sulle relative procedure.
- Predisporre attività di formazione per gli operatori pubblici e degli Enti autorizzati coinvolti nell'ambito dell'adozione.
- Sviluppare obiettivi conoscitivi, attraverso la messa a punto di una banca dati sulle adozioni in ambito regionale.
- Curare la preparazione degli aspiranti, sostenendoli nella comprensione delle risorse e delle motivazioni alla base della richiesta adottiva, nonché a valutare la loro disponibilità ed adeguatezza ad affrontare i compiti connessi alla genitorialità adottiva.
- Acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti nella loro attitudine a farsi carico di un'adozione, sulle eventuali caratteristiche particolari del o dei minori che sarebbero in grado di accogliere.
- Acquisire ogni altro elemento utile affinché il Tribunale per i Minorenni possa valutare la idoneità degli aspiranti all'adozione.
- Fornire consulenza e sostegno per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e verificare l'andamento dell'affidamento preadottivo.

Art. 3. Enti interessati all'accordo di programma

Alla stesura dell'accordo di programma, tramite i loro rappresentanti legali, prendono parte:

- la Regione Toscana, nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali;

- i Comuni capofila delle zone sociosanitarie, così come previste dalla L.R. 72/97, nelle persone dei Presidenti delle Articolazioni Zonali delle Conferenze dei Sindaci;
- le Comunità Montane nelle persone dei loro Presidenti;
- le Aziende USL, nelle persone dei Direttori Generali.

Tra gli enti partecipanti la Regione Toscana assume il ruolo di capofila per portare a buon fine l'accordo di programma.

Art. 4. Criteri generali di attività

Gli enti firmatari, esaminato il lavoro preparatorio dei rispettivi uffici, dei gruppi di lavoro e le norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del presente accordo di programma.

La scelta strategica, che caratterizza l'accordo di programma, è di riorganizzare i servizi per le adozioni sul territorio regionale attraverso attività:

- (a) di informazione sull'adozione, di preparazione e di sostegno degli aspiranti.

Per realizzare detta attività vengono individuate tre Aree Vaste regionali, di cui una articolata in due sub-aree, secondo la logica geografica, facenti capo a quattro comuni capofila e comprendenti più zone socio sanitarie, secondo le tabelle allegate (allegati A e B).

L'articolazione su Aree Vaste è da ritenersi funzionale alle attività di coordinamento ed ottimizzazione delle risorse previste per il raggiungimento degli obiettivi di informazione sulle tematiche generali dell'adozione e di preparazione degli aspiranti. All'interno di ciascuna Area Vasta, si possono ipotizzare schemi organizzativi modulati e flessibili, tenendo conto della opportunità di favorire e semplificare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini e la puntualità della risposta.

I servizi territoriali, nell'organizzazione delle attività sopracitate, si avvalgono della collaborazione e della competenza degli Enti Autorizzati operanti nel territorio regionale, sia nella fase di impostazione che di organizzazione delle iniziative.

- (b) di indagine socio familiare ai fini dell'idoneità degli aspiranti, di consulenza e sostegno per la fase di inserimento del mino-

re nella famiglia adottiva e verifica dell'andamento dell'affidamento preadottivo.

La realizzazione di dette attività rimane affidata ai servizi territoriali ed è da considerarsi all'interno delle azioni complessive a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

- (c) di collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Aziende USL con gli Enti Autorizzati, con la Commissione Nazionale, con i Tribunali per i Minorenni di Firenze e di Genova;
- (d) di raccordo e di coordinamento dei rapporti fra i livelli regionali e i livelli territoriali (allegati D e E).

Art. 5. Impegno dei soggetti firmatari sull'organizzazione

I sottoscritti Enti assumono gli impegni sottoindicati:

- la Regione Toscana si impegna, a livello regionale e territoriale, d'intesa con gli Enti Locali, con le Aziende Sanitarie e con le Autorità Giudiziarie minorili competenti:
 1. ad organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati presenti sul territorio;
 2. a far conoscere la riorganizzazione dei servizi per l'adozione nel territorio e a sviluppare gli obiettivi conoscitivi aggiornando la banca dati sulle adozioni. A tal fine si rende necessaria la realizzazione di un sistema informatico, che preveda un collegamento in posta elettronica tramite la rete Internet, con un software specifico per la registrazione dei dati sulle adozioni e un software di sicurezza crittografico;
 3. a collaborare con le altre regioni;
 4. a collaborare con la Commissione Nazionale per le adozioni internazionali;
 5. a collaborare con il Tribunale per i Minorenni di Firenze e di Genova;
 6. a collaborare con gli Enti autorizzati;
 7. a partecipare a momenti di sintesi e di coordinamento fra l'attività di informazione e di preparazione della coppia, svolta a livello delle Aree Vaste e l'attività di indagine svolta a livello territoriale;
 8. a compiere la funzione di coordinamento generale delle iniziative.

- i Comuni capofila dell'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci e le Comunità Montane si impegnano a garantire:
 1. l'attività di informazione e di preparazione agli aspiranti, articolata su Aree Vaste regionali, anche attraverso moduli organizzativi flessibili e modulati alle esigenze di ciascuna Zona socio-sanitaria; in questo senso occorre prevedere il personale amministrativo, le sedi, la strumentazione attingendo alla quota delle risorse previste dalla Legge 328/2000 e dal Piano Integrato Sociale Regionale, anno 2001 (allegato B);
 2. la messa a disposizione del personale occorrente;
 3. l'attività di indagine dei servizi territoriali, di consulenza, di sostegno per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva, di verifica dell'andamento dell'affidamento preadottivo è da considerarsi all'interno delle indagini complessive a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. A tal fine deve essere potenziata la struttura operativa attingendo alle risorse di cui alla Legge 328/2000 e alle risorse previste dal Piano Integrato Sociale Regionale;
 4. la partecipazione a momenti di sintesi e di coordinamento fra l'attività di informazione e di preparazione alla coppia, svolta a livello delle Aree Vaste, e l'attività di indagine svolta a livello territoriale;
- i quattro Comuni capo fila (Firenze, Prato, Pisa, Siena) si impegnano a garantire:
 1. il personale con profilo professionale tecnico in ambito di servizio sociale;
 2. il personale amministrativo;
 3. le sedi;
 4. la strumentazione
- le dodici Aziende Sanitarie si impegnano a garantire:
 1. la partecipazione a momenti di sintesi e di coordinamento fra l'attività di informazione e di preparazione alla coppia, svolta a livello di Area Vasta e l'attività di indagine svolta a livello territoriale;
 2. la messa a disposizione del personale occorrente;
- l'Azienda Sanitaria di Firenze si impegna a garantire il personale per il coordinamento fra le Aree Vaste e i servizi territoriali.

Art. 6. Impegno dei soggetti firmatari sulle risorse

Ciascun ente partecipante all'Accordo di Programma concorre a definire le risorse da impegnare per la sua realizzazione in base agli allegati A/B/C/D/E, parti integranti del presente accordo.

La spesa relativa al personale sociale, al personale amministrativo, alle sedi e alla strumentazione è equamente ripartita fra tutti i Comuni della zona socio sanitaria e/o della Comunità Montana.

La spesa relativa al personale sanitario è ugualmente ripartita nel budget delle Aziende Sanitarie in ordine al budget di zona.

La gestione delle risorse di personale, di sedi e strumenti compete al Comune capofila della zona socio sanitaria e/o alla Comunità Montana.

La spesa per il coordinamento fra le quattro Aree Vaste regionali e i servizi territoriali è a carico dell'Azienda Sanitaria di Firenze

Art. 7. Il Collegio di Vigilanza

È istituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di programma composto dai Presidenti delle Articolazioni zionali delle Conferenze dei Sindaci, dai Presidenti delle Comunità Montane, dai Direttori Generali delle Aziende U.U.S.S.L.L. e dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede.

Il Collegio esercita le seguenti funzioni:

- 1) vigila sul puntuale adempimento dell'Accordo;
- 2) delibera in merito all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo;
- 3) può chiedere documenti ed informazioni alle amministrazioni partecipanti, convocarne i funzionari ed i rappresentanti, disporre ispezioni.

In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dall'Accordo di programma, il Collegio di Vigilanza diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.

Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia ed il ritardo. Al Commissario si applicano le disposizioni della L.R. 45/1994 e successive modificazioni.

Art. 8. Il Funzionario Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

È individuato quale funzionario responsabile del procedimento il Responsabile Unità Operativa Minori del Comune di Firenze.

Il funzionario responsabile del procedimento ha i seguenti compiti:

- 1) svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;
- 2) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- 3) segnala al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo;
- 4) riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell'Accordo;
- 5) fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli Accordi di programma.

Art. 9. Efficacia dell'Accordo

L'Accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 76/96.

L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 10. Modifiche

Qualora si verificassero attribuzioni della materia di assistenza sociale alla Comunità Montana, per le competenze in materia sarà individuato il Presidente della Comunità Montana anziché il Presidente della Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.

Le eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto. Eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di attuazione, potranno essere apportate senza che ciò determini modifica del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana: _____

Per il Comune di Massa: _____

Per il Comune di Aulla: _____

Per il Comune di Lucca: _____

Per il Comune di S. Romano in Garfagnana: _____

Per il Comune di Pistoia _____

Per il Comune di Chiesina Uzzanese: _____

Per il Comune di Prato: _____

Per il Comune di Pisa: _____

Per il Comune di Pontedera: _____

Per il Comune di Volterra: _____

Per il Comune di Livorno: _____

Per il Comune di Rosignano M.mo: _____

Per il Comune di Piombino: _____

Per il Comune di Portoferraio: _____

Per il Comune di Siena: _____

Per il Comune di Castiglione d'Orcia: _____

Per il Comune di Montepulciano: _____

Per il Comune di Poggibonsi: _____

Per il Comune di Arezzo: _____

Per il Comune di Cortona: _____

Per il Comune di Montevarchi: _____

Per il Comune di Bibbiena: _____

Per il Comune di Grosseto: _____

Per il Comune di Monte Argentario: _____

Per il Comune di Massa M.ma: _____

Per il Comune di Firenze: _____

Per il Comune di Sesto F.no: _____

Per il Comune di Bagno a Ripoli: _____

Per il Comune di Borgo S. Lorenzo: _____

Per il Comune di Empoli: _____

Per il Comune di S. Miniato: _____

Per il Comune di Viareggio: _____

Per la Comunità Montana Val Tiberina: _____

Per la Comunità Montana Amiata Grossetana: _____

Per l'Azienda USL di Massa e Carrara: _____

Per l'Azienda USL di Lucca: _____

Per l'Azienda USL di Pistoia: _____

Per l'Azienda USL di Prato: _____

Per l'Azienda USL di Livorno: _____

Per l'Azienda USL di Siena: _____

Per l'Azienda USL di Arezzo: _____

Per l'Azienda USL di Grosseto: _____

Per l'Azienda USL di Firenze: _____

Per l'Azienda USL di Empoli: _____

Per l'Azienda USL di Viareggio: _____

ALLEGATO A - Individuazione delle AREE VASTE

AREA VASTA n. 1

Firenze/Pistoia/Prato

SUB AREA "A"

COMUNE CAPOFILA FIRENZE

Zona Firenze

Zona Fiorentina Nord-Ovest

Zona Fiorentina Sud-Est

Zona Mugello

SUB AREA "B"

COMUNE CAPOFILA PRATO

Zona Empolese

Zona Val d'Arno Inferiore

Zona Pistoiese

Zona Va di Nievole

Zona Pratese

AREA VASTA n. 2

Livorno/Lucca/Massa/Pisa

COMUNE CAPOFILA PISA

Zona Apuane

Zona Lunigiana

Zona Alta Val di Cecina

Zona Pisana

Zona Val d'Era

Zona Bassa Val di Cecina

Zona Elba

Zona Livornese

Zona Val di Cornia

Zona Versilia

Zona Piana di Lucca

Zona Valle del Serchio

AREA VASTA n. 3

Arezzo/Grosseto/Siena

COMUNE CAPOFILA SIENA

Zona Alta Val d'Elsa

Zona Amiata Senese

Zona Senese
Zona Val di Chiana Senese
Zona Aretina
Zona Casentino
Zona Val di Chiana Aretina
Zona Val Tiberina
Zona Val d'Arno
Zona Amiata Grossetana
Zona Colline dell'Albegna
Zona Colline Metallifere
Zona Grossetana

ALLEGATO B - L'organizzazione delle attività per Aree Vaste

1. Risorse di organico:

- Personale facente parte dell'organico degli enti titolari delle funzioni.
- I criteri individuati per la definizione del numero di operatori coinvolti sono dati dalla combinazione di due fattori:
 - a) n. di zone sociosanitarie rappresentate in ciascuna Area Vasta
 - b) n. di domande di idoneità nell'anno 1999
- Ciascun operatore dovrà garantire una presenza di dodici ore settimanali articolata su due giorni lavorativi.

2. Orientamenti organizzativi:

- Il Comune capofila individua un referente del settore sociale per le attività di ciascuna Area Vasta e di sub-area.
- L'articolazione su Aree Vaste è da ritenersi funzionale alle attività di coordinamento ed ottimizzazione delle risorse previste per il raggiungimento degli obiettivi di informazione sulle tematiche generali dell'adozione e di preparazione degli aspiranti. All'interno di ciascuna Area Vasta, si possono ipotizzare schemi organizzativi modulati e flessibili alle realtà territoriali, tenendo conto della opportunità di favorire e semplificare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini e la puntualità della risposta.
- L'Area Vasta Firenze/Pistoia/Prato, dato il numero considerevole di domande di disponibilità all'adozione, si scompone, ai fini operativi, in due sub-aree secondo il seguente schema:

Area Vasta n. 1 - Firenze/Pistoia/Prato

SUB AREA "A"

COMUNE CAPOFILA FIRENZE

n. 4 zone

n. domande 196

Allo stato attuale si ipotizza:

- n. 5 assistenti sociali per due giorni la settimana (uno per ciascuna zona e due messi a disposizione dal Comune capofila di Area Vasta Firenze)
- n. 4 psicologi per due giorni la settimana (uno per ciascuna zona)
- n. 2 amministrativi per due giorni la settimana (di provenienza del Comune capofila di Area Vasta)

SUB AREA "B"

COMUNE CAPOFILA PRATO

n. 5 zone

n. 163 domande

Allo stato attuale si ipotizza:

- n. 4 assistenti sociali per due giorni la settimana (dato la distribuzione delle domande, due messi a disposizione dal Comune capofila di sub-area Prato, uno dal Comune di Pistoia, uno dal Comune di Empoli)
- n. 3 psicologi per due giorni la settimana (uno per ciascun ambito ASL)
- n. 2 amministrativi per due giorni la settimana (di provenienza del Comune capofila di sub-area Prato)

Area Vasta n. 2 - Livorno/Lucca/Massa/Pisa

COMUNE CAPOFILA PISA

n. 12 zone

n. 220 domande*

Non è disponibile il n. di domande che confluiscono al T.M. di Genova (Zona Apuane Lunigiana)

Allo stato attuale si ipotizza:

- n. 6 assistenti sociali per due giorni la settimana (due dal Comune capofila di Area Vasta Pisa, uno per gli altri Comuni Livorno, Lucca, Massa, Versilia)
- n. 5 psicologi per due giorni la settimana (provenienti dalle Aziende Sanitarie afferenti ai cinque ambiti Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Versilia)
- n. 2 amministrativi per due volte la settimana (di provenienze del Comune capofila di Area Vasta Pisa)

Area Vasta n. 3 - Arezzo/Grosseto/Siena

COMUNE CAPOFILA SIENA

n. 13 zone

n. 131 domande

Allo stato attuale si ipotizza:

- n. 3 assistenti sociali per due giorni la settimana (provenienti dai tre Comuni capoluoghi di Provincia)
- n. 3 psicologi per due giorni la settimana (provenienti dalle tre Aziende Sanitarie afferenti ai tre comuni capoluoghi di Provincia)

- n. 2 amministrativi per due giorni la settimana (di provenienza del Comune capofila di Area Vasta)

3. Sedi per ciascuna Area Vasta e sub area

Per ciascuna Area Vasta e sub area è da individuarsi una sede con i seguenti requisiti:

- spazio idoneo ad accogliere le attività di gruppo degli aspiranti genitori, per le attività di informazione e preparazione;
- zona ufficio per gli operatori;
- zona ufficio per la segreteria amministrativa;
- accessibile e raggiungibile in modo agevole da tutti i partecipanti.

AREA VASTA N. 1

SUB AREA "A" - COMUNE CAPOFILA FIRENZE

AREA VASTA N. 1

SUB AREA "B" - COMUNE CAPOFILA PRATO

AREA VASTA N. 2

COMUNE CAPOFILA SIENA

AREA VASTA N. 3

COMUNE CAPOFILA PISA

4. Risorse strumentali

Ciascuna sede deve essere dotata di:

- arredi di base per gli uffici e per gli spazi comuni;
- strumenti per la comunicazione, tecnico informatici e fotocopiatrice;
- biblioteca e materiale informativo.

5. Risorse finanziarie

- La realizzazione del progetto si può avvalere delle risorse finanziarie previste dalla Legge 328/2000 e dal Piano Integrato Sociale Regionale, anno 2001.
- La gestione delle risorse di personale, di sede e strumentale compete al Comune Capofila della zona socio- sanitaria.
- La spesa relativa al personale sociale, alle sedi e agli strumenti è ugualmente ripartita fra tutti i Comuni della zona socio-sanitaria.
- La spesa relativa al personale sanitario è attribuita alle Aziende Sanitarie Locali afferenti a ciascuna Area Vasta in modo uguale.

ALLEGATO C - L'organizzazione delle attività di indagine sociofamiliare e di consulenza e verifica dell'affidamento preadottivo

La attività di indagine dei servizi territoriali, relativa alla materia dell'adozione, è da considerarsi all'interno delle indagini complessive a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tal fine, dev'essere potenziata la struttura operativa in base alle risorse previste secondo la legge 328/2000 e del Piano Integrato Sociale Regionale anno 2001.

Le attività di acquisizione degli elementi di conoscenza sulla personalità dei coniugi, sulla motivazione, sulla loro attitudine a farsi carico di una adozione internazionale, attraverso l'indagine sociofamiliare, sono da ritenersi in continuità con gli interventi di sostegno agli affidatari, ai genitori adottivi e ai minori, durante l'anno di affidamento preadottivo.

ALLEGATO D - Il coordinamento

È da prevedersi un momento di sintesi e di coordinamento fra attività svolte a livello delle Aree Vaste, quelle cioè di informazione e di preparazione alle coppie, e le attività gestite a livello territoriale, di indagine sociofamiliare e sostegno all'affidamento preadottivo.

Il ruolo di coordinamento e di sintesi dovrà avvenire secondo le seguenti azioni:

1. Monitoraggio, stimolo e verifica delle attività a livello delle quattro aree vaste.
2. Collaborazione all'attuazione di un osservatorio, con la raccolta di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni in materia di adozione a livello regionale.
3. Raccordo e collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali per la stesura di linee operative che coinvolgono comunemente tutti i servizi.
4. Raccordo e sintesi delle attività attraverso la collaborazione con la Regione Toscana.

Nelle suddette attività il coordinatore sarà coadiuvato da personale amministrativo.

La spesa per il coordinamento fra l'Area Vaste e il territorio è da ritenersi a carico dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

ALLEGATO E - Il Responsabile organizzativo in materia di adozione

I compiti del Responsabile organizzativo delle attività in materia di adozione, referente per ciascuna zona socio-sanitaria, così come previsto dal Piano Integrato Sociale Regionale, anno 2001, sono i seguenti:

- Cura e monitoraggio – a livello di zona – delle attività relative all'adozione.
- Raccolta delle domande di disponibilità all'adozione inviate da parte del Tribunale per i Minorenni e cura dell'assegnazione della pratica all'operatore competente in base al territorio. Verifica degli adempimenti istituzionali nei tempi previsti per legge.
- Collaborazione all'attuazione di un osservatorio, con la raccolta di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni in materia di adozione.
- Informazione e coinvolgimento degli operatori sulle suddette attività nell'ambito di ciascuna Zona.
- Collaborazione con gli organismi regionali per la costruzione di una rete di servizi coordinati su tutto il territorio regionale.

Accordo di Programma per l'applicazione delle leggi in materia di Adozione

Fra

Regione Toscana, i Comuni capo fila delle zone socio sanitarie (i Comuni di Massa - Aulla- Lucca- S. Romano in Garfagnana- Pistoia- Chiesina Uzzanese- Prato- Pisa- Pontedera- Volterra- Livorno- Rosignano Marittimo- Piombino- Portoferraio- Siena- Castiglione d'Orcia- Montepulciano- Poggibonsi- Arezzo- Cortona- Montevarchi- Bibbiena- Grosseto- Monte Argentario- Massa Marittima- Firenze- Sesto Fiorentino- Bagno a Ripoli- Borgo S. Lorenzo- Empoli- S. Miniato- Viareggio), le Comunità Montane (Val Tiberina e Amiata Grossetana), le Aziende UU.SS.LL. (Massa e Carrara- Lucca- Pistoia- Prato- Pisa- Livorno- Siena- Arezzo- Grosseto- Firenze- Empoli- Viareggio).

L'anno 2002, il giorno 25 del mese di febbraio, presso la Presidenza della Giunta Regionale, in Firenze, via Cavour n. 18, i rappresentanti degli enti sopra citati,

PREMESSO

- che Il sistema delle leggi che regola l'istituto giuridico dell'adozione impegna la Regione, per le proprie competenze, a promuovere una politica a favore dei diritti dell'infanzia;
- che la Legge 4 maggio 1983, n. 184 " Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" ; la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozioni di minori stranieri"; la Legge 28 marzo 2001, n. 149 " Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", affidano ai servizi socio-assistenziali degli enti locali in collaborazione con le aziende sanitarie locali compiti alquanto complessi in materia di adozione;
- che la Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 " Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati", all' art. 22, comma 3, punto l), prevede di promuovere l'adozione nazionale ed internazionale fornendo sostegni alle famiglie adottanti;
- che con la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1993, sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti, procedure per tutelare in modo più efficace i diritti fondamentali dei minori stranieri e per orientare/sostenere le famiglie adottanti nella realizzazione dei loro progetti;

Handwritten notes and signatures:

Top: *Int. in materia di adozione*

Left margin: *Monella*, *Suppl*, *Int. in materia di adozione*

Right margin: *Int. in materia di adozione*, *Int. in materia di adozione*, *Int. in materia di adozione*

Bottom: *Int. in materia di adozione*

Della Commissione

che il regime di accordi di programma, previsto dal D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" art. 34 e dalla L.R. 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma e della Conferenza dei Servizi", è lo strumento idoneo per definire e attuare la riorganizzazione dei servizi per le adozioni, nell'ambito del territorio regionale;

che la normativa sopra richiamata individua la metodologia dell'integrazione fra le politiche sociali dei comuni, gli interventi degli operatori socio-assistenziali e gli interventi degli operatori delle aziende USL. Ciò al fine di realizzare un assetto organizzativo ed operativo dei servizi per le adozioni tale da rendere il percorso adottivo più consapevole ed assicurare agli aspiranti genitori adottivi di seguito aspiranti- che intraprendono la scelta dell'adozione, una adeguata preparazione a tutela dei diritti dei minori;

che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riafferma , tra l'altro, la centralità degli enti locali sulla titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e comprende le risorse afferenti al Fondo Nazionale per le politiche sociali;

che il Piano Integrato Sociale Regionale, anno 2001, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.118 del 5 giugno 2001, prevede la riorganizzazione dei servizi per l'adozione nell'ambito regionale;

che per conseguire dette finalità la Regione, i Comuni, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie Locali intendono stipulare un accordo di programma;

che l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e la l.r. 76/96 prevedono per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o di più dei soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi promuove la conclusione di un accordi idi programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

che il regime di accordo di programma si basa sul consolidamento e l'innovazione di stretti rapporti fra la Regione e le istituzioni del territorio per l'applicazione delle leggi n. 184/83, n. 476/98, n. 149/2001 che mirano a tutelare i diritti dei minori attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali e l'assunzione di una metodologia di lavoro efficace, tesa a:

- a) informare e preparare gli aspiranti;
- b) valutare l'idoneità degli aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale;

G.S. *[Signature]* per la legge

Handwritten notes and signatures on the left margin:
- *Fur*
- *Kayal*
- *D*
- *W*
- *Prova*
- *S*
- *D*
- *A*
- *RA*

- c) offrire consulenza e sostegno per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e per la valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo;
- che va considerato, per quanto afferisce al tema delle adozioni, il ruolo di altri soggetti, con i compiti previsti dalla normativa vigente, quali:
 - la Commissione per le adozioni internazionali, così come prevista dall'art. 7 della Legge 476/98 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 492 "Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 31 dicembre 1998, n. 476";
 - gli Enti autorizzati, così come previsti dall'articolo 31 della Legge 476/98, con i quali vengono definiti, con atti specifici, i contenuti del loro rapporto di collaborazione con i servizi;
 - il Tribunale per i Minorenni per l'insieme dei compiti e delle funzioni in materia di adozioni, già previsti dalla legge 184/83 e successive modificazioni;
 - che la legge 476/98, in particolare, stabilisce all'art. 39 bis che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) concorre a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla suddetta legge;
 - b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
 - c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni con enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Verificata inoltre la necessità che la regione prenda iniziative per esplorare la disponibilità di tutte le istanze interessate - per quanto concerne il tema dell'adozione - attraverso il metodo della concertazione che metta in evidenza nei servizi e nelle strutture quanto dell'esistente sia da sviluppare e da potenziare e quanto di nuovo possa essere progettato, al fine di riorganizzare i servizi per l'adozione in Toscana e per verificare l'interesse sulle tematiche sopra riportate che avranno particolare rilievo ai fini della stesura dell'Accordo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1218 del 12/11/2001 con la quale si approvano le finalità di Accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione;

Dato atto che con lettera del Presidente della Regione del 01/02/2002, Prot. 105/2743/08, è stata convocata la Conferenza istruttoria fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che si sono riunite presso la Presidenza della Giunta Regionale il giorno 25 febbraio 2002 e, come risulta dal verbale allegato al presente atto, hanno espresso unanime consenso circa la possibilità di concordare l'Accordo di programma;

Handwritten signatures and notes at the bottom:
- *g.g.*
- *W 49...*
- *M...*
- *3*

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- *Fur*
- *A*
- *A*
- *L*
- *AT*
- *3*

Verificato che tutte le amministrazioni interessate hanno provveduto agli atti istruttori di propria competenza stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1. Contenuti

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2. Finalità in base alle leggi 184/83, legge 476/98, legge 149/2001

Con il presente accordo si intende perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere iniziative di informazione dell'opinione pubblica sull'adozione, sull'affidamento e sulle attività a favore dell'infanzia.
- Creare una rete informativa sull'adozione internazionale e sulle relative procedure.
- Predisporre attività di formazione per gli operatori pubblici e degli Enti autorizzati coinvolti nell'ambito dell'adozione.
- Sviluppare obiettivi conoscitivi, attraverso la messa a punto di una banca dati sulle adozioni in ambito regionale.
- Curare la preparazione degli aspiranti, sostenendoli nella comprensione delle risorse e delle motivazioni alla base della richiesta adottiva, nonché a valutare la loro disponibilità ed adeguatezza ad affrontare i compiti connessi alla genitorialità adottiva.
- Acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti nella loro attitudine a farsi carico di un'adozione, sulle eventuali caratteristiche particolari del o dei minori che sarebbero in grado di accogliere.
- Acquisire ogni altro elemento utile affinché il Tribunale per i Minorenni possa valutare la idoneità degli aspiranti all'adozione.
- Fornire consulenza e sostegno per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e verificare l'andamento dell'affidamento preadottivo.

Art. 3. Enti interessati all'accordo di programma

Alla stesura dell'accordo di programma, tramite i loro rappresentanti legali, prendono parte:

- La Regione Toscana, nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- i Comuni capofila delle zone sociosanitarie, così come previste dalla L.R. 72/97, nelle persone dei Presidenti delle Articolazioni Zonali delle Conferenze dei Sindaci;
- le Comunità Montane nelle persone dei loro Presidenti;
- le Aziende USL, nelle persone dei Direttori Generali.

Tra gli enti partecipanti la Regione Toscana assume il ruolo di capofila per portare a buon fine l'accordo di programma.

Handwritten notes and signatures:

Top left: *P. Angelini*

Top center: *Costa in '9*

Right side: *1*, *1*, *1*

Left side: *1*, *1*, *1*

Bottom left: *1*, *1*, *1*

Bottom center: *g.g.*, *1*, *1*, *1*, *1*

Bottom right: *1*, *1*, *1*, *1*, *1*, *1*

Articolazione dell'attività dei servizi

Le attività sono articolate su quattro livelli.

1. LIVELLO REGIONALE

Attività di programmazione e indirizzo in materia di adozione e formazione degli operatori.

Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Toscana ha garantito la prosecuzione delle attività attraverso le seguenti azioni:

- attività di supporto tecnico e organizzativo;
- attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione dell'assetto organizzativo del servizio;
- attività di coordinamento dei referenti e degli operatori del territorio;
- attività di coordinamento tra i centri per l'adozione;
- attività di formazione degli operatori;
- attività di sistema informativo per le aree vaste.

2. LIVELLO DI AREA VASTA

Attività di informazione e preparazione alle coppie e coordinamento con le zone sociosanitarie.

Presso i centri per l'adozione istituiti, con sede presso i Comuni capofila di Area Vasta, proseguono le seguenti attività rivolte a tutti i cittadini del territorio regionale:

- attività di informazione telefonica ai cittadini in merito alle tematiche adottive;
- attività di informazione rivolta alle coppie aspiranti adottive;
- attività di preparazione rivolta alle coppie aspiranti adottive;
- attività con gli enti autorizzati.

3. LIVELLO DI ZONA SOCIO SANITARIA

- Attività svolta dal Responsabile organizzativo in materia di adozione (raccolta e assegnazione agli operatori competenti delle domande di disponibilità all'adozione e verifica degli adempimenti istituzionali nei tempi previsti per legge);
- Attività amministrativa in materia di adozioni.

4. LIVELLO TERRITORIALE DI BASE

- Indagine sociofamiliare;
- Verifica sull'affidamento preadottivo;
- Sostegno postadottivo.

I servizi territoriali: i quattro centri per l'adozione (Firenze, Pisa, Prato, Siena)

Cosa sono

Sono servizi pubblici e gratuiti per coloro che desiderano informazioni sull'adozione nazionale e internazionale e, in particolare, per conoscere il percorso adottivo, le norme che lo regolano e le altre forme di solidarietà e cooperazione a favore dell'infanzia. I centri per l'adozione nascono attraverso un accordo fra la Regione Toscana, i Comuni e le aziende usl di tutto il territorio regionale.

Cosa fanno

Prima di presentare la domanda o la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni è possibile rivolgersi al centro adozione per:

- informazioni telefoniche su tematiche di carattere generale sull'adozione;
- colloqui di accoglienza individuali o di coppia per conoscere le fasi del percorso adottivo, gli aspetti normativi, socioeducativi e psicologici;
- incontri di gruppo per approfondire e arricchire tali conoscenze e sostenere scelte consapevoli;
- incontri con gli enti autorizzati per l'adozione internazionale per conoscere le procedure, la normativa e l'organizzazione dei Paesi stranieri.

Gli operatori

Sono assistenti sociali, psicologi, amministrativi appositamente formati sulle tematiche dell'adozione

Dove sono

I centri per l'adozione hanno sede a Firenze, Pisa, Prato, Siena e sono aperti a tutti i cittadini del territorio regionale a seconda del Comune di residenza. Prima di rivolgersi ai centri è opportuno telefonare.

FIRENZE**Via Palazzuolo, 12 – Tel. 055 2616416 fax 055 2616415**

Bagno a Ripoli	Greve in Chianti	Ruffina
Barberino di Mugello	Impruneta	San Casciano in Val di Pesa
Barberino Val d'Elsa	Incisa in Valdarno	San Godenzo
Borgo San Lorenzo	Lastra a Signa	San Piero a Sieve
Calenzano	Londa	Scandicci
Campi Bisenzio	Marradi	Scarperia
Dicomano	Palazzuolo sul Senio	Sesto Fiorentino
Fiesole	Pelago	Signa
Figline Valdarno	Pontassieve	Tavarnelle Val di Pesa
Firenze	Reggello	Vaglia
Firenzuola	Rignano sull'Arno	Vicchio

PISA**Via Flamini, 5 – Tel. 050 541272 fax 050 954096**

Altopascio	Castellina Marittima	Lorenzana
Aulla	Castelnuovo di	Lucca
Bagni di Lucca	Garfagnana	Marciana
Bagnone	Castelnuovo di Val di	Marciana Marina
Barga	Cecina	Massa
Bibbona	Castiglione di Garfagnana	Massarosa
Bientina	Cecina	Minucciano
Borgo a Mozzano	Chianni	Molazzana
Buti	Collesalveti	Montecarlo
Calci	Comano	Montecatini Val di Cecina
Calcinaia	Coreglia Antelminelli	Montescudaio
Camaione	Crespina	Monteverdi Marittimo
Campiglia Marittima	Fabbriche di Vallico	Montignoso
Campo nell'Elba	Fauglia	Mulazzo
Camporgiano	Filattiera	Orciano Pisano
Capannoli	Fivizzano	Palaia
Capannori	Forte dei Marmi	Peccioli
Capoliveri	Fosciandora	Pescaglia
Capraia Isola	Fosdinovo	Piazza al Serchio
Careggine	Galliciano	Pietrasanta
Carrara	Giuncugnano	Pieve Fosciana
Casale Marittimo	Guardistallo	Piombino
Casciana Terme	Laiatico	Pisa
Cascina	Lari	Podenzana
Casola in Lunigiana	Licciana Nardi	Pomarance
Castagneto Carducci	Livorno	Ponsacco

Pontedera	San Vincenzo	Vecchiano
Pontremoli	Santa Luce	Vergemoli
Porcari	Santa Maria a Monte	Viareggio
Porto Azzurro	Sassetta	Vico Pisano
Rio Marina	Seravezza	Villa Basilica
Rio nell'Elba	Sillano	Villa Collemandina
Riparbella	Stazzema	Villafranca in Lunigiana
Rosignano Marittimo	Suvereto	Volterra
San Giuliano Terme	Terricciola	Zeri
San Romano in	Tresana	
Garfagnana	Vagli di Sotto	

PRATO

Via Migliorati 1 59100 – Tel. 0574 616479 fax 0574 615403

Abetone	Lamporecchio	Piteglio
Agliana	Larciano	Poggio a Caiano
Buggiano	Marliana	Ponte Buggianese
Cantagallo	Massa e Cozzile	Prato
Capraia e Limite	Monsummano Terme	Quarrata
Carmignano	Montaione	Sambuca Pistoiese
Castelfiorentino	Montale	San Marcello Pistoiese
Castelfranco di Sotto	Montecatini Terme	San Miniato
Cerreto Guidi	Montelupo Fiorentino	Santa Croce sull'Arno
Certaldo	Montemurlo	Serravalle Pistoiese
Chiesina Uzzanese	Montespertoli	Uzzano
Cutigliano	Montopoli in Valdarno	Vaiano
Empoli	Pescia	Vernio
Fucecchio	Pieve a Nievole	Vinci
Gambassi Terme	Pistoia	

SIENA

Piazza del Campo 1 c/o Comune – Tel. 0577 40799 fax 0577 292222

Abbadia San Salvatore	Campagnatico	Castell'Azzara
Anghiari	Capalbio	Castellina in Chianti
Arcidosso	Capolona	Castelnuovo Berardenga
Arezzo	Caprese Michelangelo	Castiglion Fibocchi
Asciano	Casole d'Elsa	Castiglion Fiorentino
Badia Tedalda	Castel del Piano	Castiglione d'Orcia
Bibbiena	Castel Focognano	Castiglione della Pescaia
Bucine	Castel San Niccolò	Cavriglia
Buonconvento	Castelfranco di Sopra	Cetona

Chianciano Terme	Montemignaio	Roccastrada
Chitignano	Montepulciano	San Casciano dei Bagni
Chiusdino	Monterchi	San Gimignano
Chiusi	Monteriggioni	San Giovanni d'Asso
Chiusi della Verna	Monteroni d'Arbia	San Giovanni Valdarno
Cinigiano	Monterotondo Marittimo	San Quirico d'Orcia
Civitella in Val di Chiana	Montevarchi	Sansepolcro
Civitella Paganico	Monticiano	Santa Fiora
Colle di Val d'Elsa	Montieri	Sarteano
Cortona	Murlo	Scansano
Foiano della Chiana	Orbetello	Scarlino
Follonica	Ortignana Raggiolo	Seggiano
Gaiole in Chianti	Pergine Valdarno	Semproniano
Gavorrano	Pian di Scò	Sestino
Grosseto	Piancastagnaio	Siena
Isola del Giglio	Pienza	Sinalunga
Laterina	Pieve Santo Stefano	Sorano
Loro Ciuffenna	Pitigliano	Sovicille
Lucignano	Poggibonsi	Stia
Magliano in Toscana	Poppi	Subbiano
Manciano	Pratovecchio	Talla
Marciano della Chiana	Radda in Chianti	Terranuova Bracciolini
Massa Marittima	Radicofani	Torrita di Siena
Montalcino	Radicondoli	Tréquanda
Monte Argentario	Rapolano Terme	
Monte San Savino	Roccalbenga	

I modelli di intervento

Modello di intervento per l'informazione alle coppie aspiranti all'adozione

Premessa

Attraverso l'affermazione di una cultura che rispetta l'infanzia, il concetto di adozione oggi si sta trasformando, e dal diritto della famiglia ad avere un figlio si va consolidando il diritto del bambino a vivere in un contesto familiare, capace di offrirgli affetti e opportunità di crescita. Del resto, sappiamo che il desiderio di genitorialità rappresenta un aspetto evolutivo della coppia che aspira a divenire famiglia, dove la genitorialità si distacca da concetti propriamente biologici per assumere un ruolo sociale, affettivo ed educativo.

Essendo l'adozione un evento complesso e multidimensionale, vi è la necessità di prevedere interventi di informazione e preparazione per tutti coloro che intraprendono questo percorso, al fine di sostenerli e sensibilizzarli rispetto alla scelta adottiva e agli aspetti di problematicità a questa connessi.

Contesto normativo e organizzativo

La legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, *Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993*, all'art. 29 bis, comma 4, affida ai "servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli e associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere" lo svolgimento delle seguenti attività:

- informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'art. 39 ter;
- preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
- acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a

farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori.

Nella stessa direzione, la legge 28 marzo 2001 n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al Titolo VIII del Libro I del codice civile*, all'art. 1, comma 3, impegna gli enti locali a promuovere iniziative di informazione dell'opinione pubblica sull'adozione.

Il presente quadro normativo richiede un assetto organizzativo e operativo dei servizi per l'adozione consono a favorire il percorso adottivo informato e consapevole per assicurare agli aspiranti genitori adottivi una adeguata preparazione a tutela dei diritti dei minori.

Il Piano integrato sociale della Regione Toscana, anno 2001, disegna un nuovo assetto organizzativo in materia di adozione, individuando:

- a) in ognuna delle 34 zone sociosanitarie, un responsabile organizzativo in materia di adozione;
- b) il riassetto dell'operatività a livello territoriale per quanto riguarda l'indagine sociofamiliare ai fini dell'idoneità all'adozione e di sostegno e vigilanza postadottiva;
- c) la creazione di tre aree vaste regionali per quanto attiene l'organizzazione di servizi di informazione e preparazione delle famiglie.

Per conseguire dette finalità, la Regione, i Comuni, le aziende sanitarie locali hanno stipulato un accordo di programma, sottoscritto in data 25 febbraio 2002, le cui finalità sono state approvate con delibera della Giunta regionale n. 1218 del 12 novembre 2001.

Le tre aree vaste sono così articolate:

AREA VASTA N. 1 – Firenze/Pistoia/Prato

Sub-area A Comune capofila Firenze

Sub-area B Comune capofila Prato

AREA VASTA N. 2 – Livorno/Lucca/Massa/Pisa

Comune capofila Pisa

AREA VASTA N. 3 – Arezzo/Grosseto/Siena

Comune capofila Siena

I Comuni capofila organizzano i servizi di informazione in materia di adozione, secondo il presente modello di intervento.

Finalità e contenuti

La nuova normativa, dunque, rafforza ed estende il ruolo dei servizi socioassistenziali integrati con quelli sanitari. In particolare modo, riconosce nuove funzioni riguardanti l'informazione alle coppie sull'adozione e sulle relative procedure.

La necessità di rispondere ai bisogni informativi è collegata alla complessità e alle difficoltà di fronte alle quali spesso si trovano le coppie aspiranti, talvolta ignare delle particolarità che l'esperienza di filiazione comporta. Nello specifico, la famiglia che si apre all'esperienza dell'adozione internazionale dovrà essere informata sulla complessità delle procedure affidate ai servizi e agli enti autorizzati e sull'incertezza dei tempi e degli esiti, pur nella garanzia della trasparenza e legalità dell'iter, a tutela dei soggetti coinvolti.

Di conseguenza, l'informazione preventiva sui processi e le relative procedure richiedono la costituzione di un contesto dove si possa comprendere, interpretare, accogliere gli interrogativi e le incertezze di coloro che vorranno intraprendere il percorso adottivo. Altra finalità del seguente modello di intervento consiste nello stimolare un processo culturale che rafforzi gli aspetti socioeducativi e relazionali dell'evento adozione, rispetto a quelli solo burocratici e giuridici.

Destinatari

Persone, coppie, famiglie interessate a conoscere il mondo dell'adozione, nazionale e internazionale e le altre forme di solidarietà verso l'infanzia (forme di volontariato, adozione a distanza, affido internazionale, progetti di cooperazione internazionale).

Assetto organizzativo

Soggetti istituzionali

Comuni capofila, zone sociosanitarie, aziende ASL, enti autorizzati.

Ente gestore

Comune capofila di area vasta e sub-area.

Sede e attrezzature

Ciascun Comune capofila individua:

- spazio idoneo allo svolgimento delle attività previste;
- zona ufficio per gli operatori.

Risorse di personale

Le attività di informazione sono svolte da assistenti sociali e personale amministrativo in ruolo, messi a disposizione dal Comune capofila come da accordo di programma.

Coordinamento

A livello di ciascuna area vasta, il Responsabile organizzativo in materia di adozione del Comune capofila svolge le funzioni di coordinamento delle attività di area vasta di riferimento e periodicamente organizza incontri di confronto e di scambio tra il centro adozione e gli operatori del territorio.

Metodologia operativa

Accoglienza competente e qualificata a livello individuale e di coppia.

Compilazione di schede-contatto e schede-accoglienza e loro inserimento nel sistema informativo.

Raccordo costante con il Tribunale per i Minorenni per gli assetti procedurali.

Raccordo e confronto con gli altri centri adozione.

Raccordo con la Regione Toscana.

Raccordo con enti autorizzati per aspetti procedurali.

Raccolta di bibliografia e materiale informativo.

Tipologia delle informazioni

La normativa in materia di tutela dei diritti dei minori.

Adozione nazionale e internazionale: aspetti normativi e procedurali.

Novità introdotte dalla legge 149/2001.

Il percorso adottivo secondo le leggi 476/1998 e 149/2001 e i suoi protagonisti: Tribunale per i Minorenni, servizi locali, enti autorizzati, attribuzioni e competenze.

Principio di sussidiarietà e cooperazione internazionale.

Note sugli aspetti psicosociali ed educativi della filiazione adottiva.

Congedi parentali, di astensione al lavoro e benefici fiscali.

Orario di apertura al pubblico

Ogni centro garantisce un orario anche pomeridiano in analogia con gli altri servizi del Comune capofila.

Promozione delle attività

La Regione Toscana promuove la conoscenza e la diffusione delle informazioni dei servizi per l'adozione attraverso:

- comunicazione interna (ai servizi sociosanitari territoriali dell'area vasta);
- comunicazione esterna (ai Tribunali per i Minorenni, agli enti autorizzati, alla Commissione per le adozioni internazionali, alle associazioni del terzo settore impegnate nella tutela dell'infanzia);
- diffusione di manifesti e altro materiale divulgativo nelle sedi dei distretti, ospedali, scuole e altri spazi di uso pubblico;
- produzione di video, pubblicazione di articoli, ecc.

Modelli di intervento per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione

Premessa

La formazione alla genitorialità adottiva costituisce un lungo percorso, composto da più fasi: il momento della "decisione", della "valutazione/autovalutazione, della "attesa" del bambino, del suo arrivo e della nascita intorno a lui della nuova famiglia. In ognuno di questi momenti è possibile e consigliato il supporto psicologico e sociale, sia individuale che di gruppo, a garanzia dell'inserimento di ogni bambino in una famiglia informata e consapevole della complessità sociale e relazionale della filiazione adottiva.

La formazione delle famiglie è tanto più necessaria al momento attuale dato l'alto numero di domande di adozione, il cambiamento della tipologia delle coppie adottive e delle caratteristiche dei bambini in stato di abbandono.

Finalità

L'attività di preparazione proposta interviene all'inizio del percorso adottivo e ha come obiettivo il sostegno alla decisione consapevole in un contesto neutro, non valutativo. È diretta alle coppie che stanno maturando il desiderio di adottare prima di presentare la domanda al Tribunale per i Minorenni.

Il corso si pone, quindi, come approfondimento e continuità delle attività di informazione, creando un contesto guidato di

ascolto, di riflessione, di orientamento pratico e informativo sul mondo dell'adozione e sulle altre forme di solidarietà a favore dell'infanzia.

Si tratta di un'attività promozionale a sostegno dei diritti del minore, con funzione preventiva, volta a ridurre i rischi collegati alla mancata integrazione sociale e affettiva del bambino nella famiglia adottiva, considerando che l'adozione non può essere scissa dall'insieme degli altri interventi a favore dell'infanzia.

Contesto normativo

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*;
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 in tema di minori stranieri*;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.*

Sede e attrezzature

La sede organizzativa, adeguata per accogliere attività di gruppo, è costituita presso l'area vasta. All'interno di ciascuna area vasta le attività possono essere decentrate a livello di zona sociosanitaria, in base a quanto concordato con l'area vasta stessa.

Risorse di personale

Per le attività di preparazione agli aspiranti genitori si prevedono le seguenti figure professionali: assistenti sociali e psicologi con specifica formazione, come previsto dall'accordo di programma. Un arricchimento del lavoro con le famiglie può giungere dall'apporto di esperti del settore, volontari e famiglie adottive.

La Regione Toscana, inoltre, garantisce agli operatori forme di supervisione programmata e sistematica, per consolidare i risultati raggiunti nel periodo di sperimentazione dell'intero modello. Nel prosieguo la supervisione dovrà avere come obiettivi il confronto sugli aspetti metodologici e di conduzione del gruppo.

Coordinamento

Il Responsabile organizzativo in materia di adozione del Comune capofila, così come previsto dall'accordo di programma, coordina gli aspetti organizzativi e promuove incontri di scambio e verifica all'interno della propria area vasta, con le zone sociosanitarie afferenti all'area vasta e con la Regione Toscana.

È opportuno prevedere incontri annuali di confronto tra tutti gli operatori formatori del territorio regionale che partecipano alle attività di preparazione, coordinati da quattro responsabili organizzativi dei Comuni capofila.

Gruppi di preparazione per coppie aspiranti adottive

Destinatari

I gruppi di preparazione sono rivolti a coppie interessate ad approfondire i temi attinenti l'adozione nazionale e internazionale, individuate a seguito di un colloquio informativo e residenti nei Comuni afferenti a ciascuna area vasta.

La preparazione è rivolta a coloro che non hanno ancora fatto domanda al Tribunale per i Minorenni.

Assetto organizzativo

Gli incontri di gruppo si terranno presso la sede di area vasta, secondo il calendario stabilito annualmente dal responsabile organizzativo. Tale calendario è curato esclusivamente dalle aree vaste.

Ogni gruppo sarà formato indicativamente da 7 coppie; gli incontri saranno quattro, della durata di 2 ore e mezzo ciascuno e avranno una cadenza settimanale. A questi si aggiunge un quinto incontro con gli enti autorizzati secondo le modalità sotto descritte, per gruppi più estesi di coppie.

Metodologia di lavoro

I gruppi sono condotti da un assistente sociale e da uno psicologo. Sarà posta attenzione affinché ogni coppia sia seguita, durante il corso di preparazione, da operatori diversi da quelli chiamati successivamente a effettuare la valutazione di idoneità.

Gli operatori preposti alla conduzione di ciascun gruppo si incontreranno prima, per concordare gli assetti metodologici del corso e, successivamente, per valutarne gli esiti.

Sarà cura degli operatori configurare una metodologia orientata all'informazione e all'ascolto delle coppie partecipanti, secondo un approccio di tipo promozionale e partecipativo, privo di elementi valutativi/clinici. Nelle attività di preparazione possono essere coinvolti volontari, coppie adottive ecc.

Ogni centro dovrà dotarsi del materiale necessario sia di tipo visivo, audiovisivo, bibliografico che potrà essere reso disponibile e utilizzato durante gli incontri.

Durante il primo incontro di gruppo con le coppie, verranno chiariti e condivisi tra i conduttori e i partecipanti, gli obiettivi e i contenuti specifici dell'intero corso di preparazione e seguirà una presentazione e autopresentazione delle coppie.

Temi trattati durante gli incontri di gruppo

- **Primo incontro: normativa e procedure**
 - Aspetti normativi, iter procedurale e filosofia della legge.
 - Adozione nazionale e internazionale, differenze e analogie.
 - Affidamento familiare e affidamento a rischio giuridico.
 - Ruolo del Tribunale per i Minorenni, dei servizi territoriali e degli enti autorizzati.
 - I diritti dei minori e altre forme di solidarietà.
 - L'adozione tra desiderio e scelta: la coppia in cammino.
- **Secondo incontro: la coppia**
 - Genitorialità biologica e genitorialità adottiva.
 - La coppia e la sua storia: da coniugi a famiglia adottiva.
 - Come la coppia immagina il bambino.
 - La trasformazione della famiglia (ciclo vitale).
- **Terzo incontro: il bambino**
 - Il bambino reale e il bambino immaginario.
 - Il bambino e la sua storia: l'informazione come presupposto di conoscenza reciproca.
 - Presenza o meno di fratelli naturali o adottati.
 - Bambini difficili, bambini disabili.
- **Quarto incontro: riflessioni conclusive**
 - L'inserimento nel contesto sociale: scuola, famiglia allargata, ecc.

- Una testimonianza.
- Restituzione in gruppo del percorso di preparazione.
- Questionario di soddisfazione da somministrare alle coppie.

Al termine del corso le coppie che hanno partecipato ad almeno tre incontri riceveranno un attestato di partecipazione.

Collaborazione con gli enti autorizzati

Le attività sopra previste sono integrate dall'apporto degli enti autorizzati, secondo le modalità di collaborazione stabilite dal Protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed enti autorizzati per l'adozione internazionale sottoscritto il 7 dicembre 2004 (approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1142 del 29/11/2004).

Modalità di verifica

La Regione Toscana ha messo a punto un sistema informativo teso a raccogliere ed elaborare i dati sulle attività svolte. I report predisposti sono:

- statistiche dei contatti informativi;
- statistiche dei colloqui informativi;
- statistiche dei corsi di preparazione;
- statistiche degli incontri con enti autorizzati;
- statistiche del questionario di valutazione;
- lista delle coppie da ricontattare per i corsi di preparazione;
- lista delle coppie disponibili all'incontro con gli enti autorizzati;
- lista degli iscritti al corso.

I servizi territoriali di base

Protocollo operativo e protocollo metodologico in materia di adozione e adozione internazionale Delibera n. 795 del 25 luglio 2000*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

Vista la Legge 476/98 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale", fatta all'Aja il 29 maggio 1993, Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri;

Verificato che l'art. 39 bis della legge 476/98, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri, impegna la Regione nell'ambito delle proprie competenze a: sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla medesima legge; vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e organi giudiziari minorili;

Vista la L.R. 72/97 "Organizzazione e programmazione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" che all'art. 53, punto g) fra gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede "l'attuazione dei provvedimenti previsti dalla L. 184/83 in particolare per quanto disposto in ordine allo stato di adottabilità, dell'affidamento pre-adottivo e dell'adozione";

* Pubblicata in BUR del 23 agosto 2000, n. 34, parte 2, sezione 1.

Vista la deliberazione n. 5907 della Giunta Regionale del 15.6.1987 con la quale è stato approvato con riferimento alla legge 184/83 il Protocollo operativo in materia di adozione per il Servizio sociale professionale;

Ritenuto di:

- definire un protocollo operativo per i rapporti fra i servizi locali il Tribunale per i Minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell'adozione internazionale ai sensi dell'art. 39 bis della legge 476/98, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri;
- definire un protocollo metodologico per gli interventi dei servizi sociali degli EE.LL. e dei servizi di psicologia delle Aziende USL per gli adempimenti relativi all'adozione nazionale ed internazionale ad integrazione della precedente deliberazione della Giunta Regionale 5907/87;
- prevedere che il protocollo operativo allegato al presente atto, sia sottoscritto dagli enti autorizzati per l'adozione internazionale che hanno sede legale in un Comune della regione o una organizzazione stabile nella regione stessa ai sensi dell'art. 39 della legge 476/98, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri;
- considerare il primo anno di impiego dei protocolli allegati quale periodo di sperimentazione al termine della quale saranno sottoposti a verifica al fine di apportarvi gli eventuali adeguamenti che risulteranno necessari;
- trasmettere il protocollo operativo nonché il protocollo metodologico ai Comuni e alle Aziende sanitarie per gli adempimenti di rispettiva competenza anche in relazione alle modalità di gestione assunte dagli EE.LL. per quanto attiene le competenze in materia di assistenza e tutela dei minori;
- trasmettere, al fine di favorire il collegamento funzionale fra i servizi sociali e sanitari locali e gli Organi giudiziari minorili; il protocollo operativo ed il protocollo metodologico al Tribunale per i Minorenni di Firenze e al Tribunale per i Minorenni di Genova ricadendo la provincia di Massa e Carrara nella giurisdizione di quest'ultimo nonché alla Commissione per le Adozioni Internazionali istituita dalla L. 476/98;

- sottoporre il protocollo operativo alla adesione degli Enti che saranno autorizzati per l'adozione internazionale aventi sede legale in Toscana o comunque che dispongono nella regione di una struttura organizzata adeguata ai sensi dell'art. 39/ter della legge 476/98, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri
- acquisito il parere dell'ANCI Toscana;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il protocollo operativo ed il protocollo metodologico predisposti ai sensi dell'art. 39 bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 modificata dalla L.476/98 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184", in tema di adozione di minori stranieri, allegati alla presente deliberazione;
- di inviare i protocolli allegati ai Comuni e alle Aziende USL per l'attuazione di quanto contenuto;
- di trasmettere i protocolli allegati al Tribunale per i Minorenni di Firenze e al Tribunale per i Minorenni di Genova, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali;
- di sottoporre il protocollo operativo alla adesione degli enti che saranno autorizzati per l'adozione internazionale aventi sede legale in Toscana o comunque che dispongono nella regione di una struttura organizzata adeguata ai sensi dell'art. 39/ter della L. 476/98 di modifica alla legge 4.5.1983 n.184 in tema di adozione di minori stranieri;
- di prevedere la sperimentazione dei protocolli allegati per un anno dall'attivazione delle procedure di adozione internazionale ai sensi della L. 476/98;
- di prevedere la verifica dei protocolli al termine del periodo sopra indicato per eventuali adeguamenti che potranno risultare necessari al fine di assicurare gli interventi professionali più efficaci in relazione alle competenze attribuite ai servizi sociali e ai servizi sanitari dalla L. 476/98.

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione comprensiva degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. del 15 marzo 1996 n 18, in ragione del particolare rilievo del provvedimento che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini.

**Protocollo operativo e protocollo metodologico
in materia di adozione e adozione internazionale:
modifica alla delibera n. 795 del 25/07/2000
per integrazione allegato**

Delibera n .1288 del 4 dicembre 2000*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

Vista la Legge 476/98 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale", fatta all'Aja il 29 maggio 1993, Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri;

Verificato che l'art. 39 bis della Legge 476/98, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri, impegna la Regione nell'ambito delle proprie competenze: a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire i livelli adeguati di intervento; promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e organi giudiziari minorili;

* Pubblicata in BUR del 27 dicembre 2000, n. 52, parte 2, sezione 1.

Vista la L.R. 72/97 "Organizzazione e programmazione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati" che all'art. 53, punto g), fra gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede "l'attuazione dei provvedimenti previsti dalla L. 184/83 in particolare per quanto disposto in ordine allo stato di adottabilità, dell'affidamento pre-adottivo e dell'adozione";

Vista la deliberazione n. 5907 della Giunta Regionale del 15.6.1987 con la quale è stato approvato con riferimento alla legge 184/83 il Protocollo operativo in materia di adozione per Il Servizio sociale professionale;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 795 del 25 luglio 2000 avente per oggetto "Protocollo operativo e protocollo metodologico in materia di adozione e di adozione internazionale";

Tenuto conto che nell'allegato alla suddetta delibera la parte intitolata "Elementi di riferimento per la valutazione dell'anno di affidamento preadottivo" è stata successivamente modificata con "Traccia per le relazioni trimestrali di servizio sociale sulla fase preadottiva";

Ritenuto:

- che tale modifica non comporta alcuna variazione al testo della delibera sopra citata si ritiene opportuno sostituire l'allegato nella parte descritta al punto precedente;
- inviare il protocollo operativo e protocollo metodologico, così come modificato, a tutti gli Enti indicati nella precedente delibera;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di sostituire l'allegato della delibera della Giunta Regionale n. 795/2000 "Elementi di riferimento per la valutazione dell'anno di affidamento preadottivo" con l'allegato alla presente delibera "Traccia per le relazioni trimestrali di servizio sociale sulla fase preadottiva";

- di inviare il protocollo operativo ed il protocollo metodologico, così come modificato, ai Comuni, alle Aziende USL, al Tribunale per i Minorenni di Firenze, al Tribunale per i Minorenni di Genova, alla Commissione per le adozioni internazionali;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. del 15 marzo 1996 n. 18, in ragione del particolare rilievo del provvedimento che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini.

Protocollo metodologico per gli interventi dei servizi sociali e del servizio di psicologia per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione nazionale e internazionale*

Premessa

Il primo Protocollo metodologico, operativo, sull'adozione è stato adottato dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 5907 del 15 giugno 1987. Le modifiche apportate alla L. 4 maggio 1983, n. 184, con la L. 31 dicembre 1998, n. 476, che ratifica la Convenzione dell'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, hanno sollecitato una sua verifica per una messa a punto e, soprattutto, per integrarlo con le competenze di natura psicologica. Il precedente protocollo stabiliva, infatti, linee guida solo per le attività di servizio sociale.

Con la ratifica della Convenzione sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti e procedure per tutelare in modo più efficace diritti fondamentali dei minori stranieri e per orientare e sostenere le famiglie adottanti nella realizzazione del loro progetto.

Il Protocollo è stato rielaborato, tenendo conto del complesso dei compiti che la L. 184/1983 modificata dalla L. 476/98 affida ai servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali. Esso suggerisce una metodologia di lavoro riferita:

- a) alla valutazione di idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale (artt. 22 e 29 bis, c. 4);

* Pubblicata in BUR del 23 agosto 2000, n. 34, parte 2, sezione I.

- b) alla consulenza e al sostegno per la fase d'inserimento del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell'andamento dell'affidamento pre-adottivo (artt. 22, ultimo c., 23 e 25).

Nei casi d'adozione internazionale l'assistenza e la consulenza ai genitori adottivi ai fini di una "corretta integrazione familiare e sociale" sono date "per richiesta degli interessati". La legge prevede – ed è utile sottolinearlo – che i servizi socio-assistenziali e gli enti autorizzati "in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi" (art. 34, c. 2).

Si rileva, inoltre, che, se l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo del minore in Italia "il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo" e stabilisce la sua durata in un anno (art. 35, c. 4), come previsto per l'adozione nazionale.

Il Protocollo si propone:

- 1) di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici e di servizio sociale) e di individuare livelli qualitativi ai di sotto dei quali non è possibile formulare valutazioni fondate;
- 2) di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva per il Tribunale per i Minorenni e, nei casi di adozione internazionale, anche per l'Ente autorizzato.

Gli interventi di competenza psicologica e di servizio sociale (o di altro eventuale profilo professionale che si ritiene di coinvolgere di cui al punto b) devono essere svolti seguendo metodologie professionali proprie di ciascun operatore nella fase dell'indagine conoscitiva e produrre relazioni valutative specifiche.

Può essere opportuno che lo studio della situazione da parte dello psicologo venga avviato quando il quadro familiare e sociale sia già sufficientemente delineato da parte dell'assistente sociale.

I diversi ambiti d'indagine, infine, devono convergere verso un momento di confronto che permetta di verificare le conoscenze acquisite e i giudizi maturati dai diversi operatori, al fine di pervenire ad una relazione di sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione comune.

Le tracce di lavoro suggerite nel protocollo non sostituiscono la guida che l'operatore si dà, confrontandosi con le situazioni sociali da analizzare, interpretare e valutare. Esse non devono essere intese come formulari rigidi, ma come linee d'orientamento volte a definire il fabbisogno informativo di massima per una documentazione organica ed omogenea.

La metodologia professionale sarà curata da un'équipe funzionale composta da competenze di servizio sociale, di psicologia o di altro profilo professionale che si ritiene di coinvolgere. Detta équipe dovrà garantire la continuità degli operatori sul medesimo caso (per quanto riguarda l'idoneità all'adozione e l'affidamento preadottivo).

Al Tribunale per i Minorenni sono trasmesse in un unico invio:

1. relazione dei servizi sociali
2. relazione del servizio di psicologia
3. relazione di sintesi.

Traccia della relazione di servizio sociale per la valutazione d'idoneità della coppia aspirante all'adozione

1. Storia individuale (del marito e della moglie)

1.1 Le informazioni sulla famiglia d'origine (struttura della famiglia, profilo dei genitori, relazioni affettive con i genitori, i fratelli, le sorelle e altre figure significative, eventi critici e loro risoluzione, stato attuale dei rapporti).

1.2 La carriera scolastica con attenzione anche al vissuto.

1.3 Il contesto lavorativo, il profilo professionale, la soddisfazione nel lavoro. Le prospettive per il futuro.

1.4 Eventi (critici) della propria vita e loro soluzione.

2. Storia della coppia

2.1 Quando e come si sono conosciuti; come è stato accolto il loro legame dalle rispettive famiglie.

2.2 Il matrimonio (precisare la data), i cambiamenti nella vita dei coniugi e nelle relazioni con la famiglia estesa.

2.3 Distribuzione dei ruoli per l'assolvimento delle funzioni familiari (differenziazione, complementarità, modalità di superare le divergenze d'opinione e i conflitti, di prendere decisioni).

2.4 Interessi culturali sociali e di tempo libero coltivati singolarmente e/o in comune.

2.5 Se la coppia ha già figli rilevare le loro caratteristiche comportamentali; lo stile dei rapporti genitori-figli; gli atteggiamenti educativi; il grado di accettazione delle diversità tra i figli; n. figli viventi, n. figli morti, maternità interrotte.

2.6 Eventi critici nella vita familiare.

2.7 Possibilità di avere figli; come è vissuta la sterilità del marito, come è vissuta la sterilità della moglie; interventi fatti per vincere la sterilità.

3. Organizzazione attuale della vita familiare

4. Atteggiamenti della coppia nei confronti dell'adozione

4.1 Chi ha pensato per primo all'adozione; come sono arrivati alla decisione di dichiararsi disponibili all'adozione; da chi ne hanno sentito parlare e quali informazioni hanno su di essa; conoscono famiglie adottive e quali valutazioni ne danno.

4.2 Quali motivazioni sostengono il progetto di adozione: acquisire il ruolo genitoriale, corrispondere a ideali religiosi e/o sociali: ricercare compensazioni a difficoltà di coppia, desiderare di compiacere il coniuge, ricercare compensazioni per un figlio deceduto, altro.

4.3 Esistono diversità di motivazioni tra i coniugi.

4.4 Quali sono le aspettative e le preferenze, quale bambino vorrebbero per sesso ed età; sono disposti ad accogliere più bambini (non consanguinei o fratelli); sono disposti ad accogliere bambini disabili o sieropositivi; sono disposti a accogliere bambini di razza diversa.

5. Atteggiamenti dei familiari nei confronti dell'adozione

5.1 I figli: come è stato loro presentato il progetto di adozione, se e come sono stati coinvolti nella decisione; cosa ne pensano, sono disponibili a riorganizzare la loro vita per fare spazio al nuovo arrivato.

5.2 I familiari conviventi: vedere sopra.

5.3 I familiari non conviventi: sono stati informati della decisione della coppia, qual è il loro parere, quale rilevanza ha il loro giudizio.

6. Previsioni di adattamento della coppia all'evento

6.1 Come si prefigurano i cambiamenti da compiere nella vita di coppia e nell'organizzazione familiare.

6.2 Si pongono il problema di comunicare al minore la condizione di figlio adottivo, d'informarlo sulle sue origini; come e quando pensano di farlo; hanno delle paure a comunicare con lui sulla sua storia.

6.3 Come pensano di affrontare con lui le differenze di origine biologica, somatica, etnica e culturale.

6.4 Come pensano di affrontare le reazioni della famiglia estesa, del vicinato e di altre espressioni dell'ambiente sociale di appartenenza all'inserimento del bambino.

7. Valutazione finale

La valutazione è il momento della ricomposizione delle conoscenze raccolte nel corso dell'indagine per delineare in un quadro complessivo sintetico gli elementi di cui all'art. 22, c. 3 (adozione nazionale) e all'art. 29/bis, c. 4, lettera c (adozione internazionale), avendo cura di mettere in rilievo le risorse della coppia e gli eventuali elementi critici.

- *Standard minimo* – L'assistente sociale avrà con i coniugi non meno di quattro colloqui, dei quali almeno uno con entrambi. Di tali incontri tre avverranno nella sede del servizio e uno a domicilio. Quando con la coppia coabitano altri membri della famiglia (figli, suoceri, altri) è indispensabile sentirli per valutarne gli orientamenti. Può essere utile anche una riunione del gruppo familiare.
- *Tempi* – La relazione, in esito all'attività svolta, dovrà essere inviata al Tribunale per i Minorenni entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Traccia per la relazione psicologica sulla coppia aspirante all'adozione

A) Motivazione all'adozione

Significato dell'adozione ed aspettative:

- Valutare la consapevolezza e la motivazione all'adozione (consapevolezza che il bambino ha sempre una storia problematica, e che ha dei genitori naturali che non hanno potuto fare i genitori)

- Valutare il livello di consapevolezza dei propri bisogni e del riconoscimento delle diversità nell'ambito della coppia (tempi, intensità e modi nel desiderare un bambino)
- Valutare le capacità di comprensione della coppia della propria situazione emozionale, relazionale e familiare in questo momento significativo (per discriminare eventuali atteggiamenti di fuga, compensazione ecc.)

B) Genitorialità

Idoneità affettiva:

- Valutare le capacità empatiche ed identificatorie con il bambino da adottare. Riconoscimento e rispetto dell'identità del bambino da adottare.
- Valutare la capacità di riconoscimento dell'identità del bambino come propria e non come strumento dei bisogni di coppia.

Flessibilità nell'organizzazione di vita e di coppia:

- Valutare la consapevolezza e le capacità di cambiamenti necessari nell'organizzazione di vita e di coppia (es. negli orari, nella gestione del tempo libero, nella vita coniugale, ecc.)

Esperienze personali con altri minori e/o conoscenza degli stadi evolutivi:

- Valutazione delle esperienze educative con altri minori e verifica della conoscenza sommaria degli stadi evolutivi del bambino (rapporti con coppie con bambini e/o bambini adottati o con bambini parenti).

Risorse della coppia e possibilità di chiedere e di trovare aiuto nella comunità e nei servizi:

- Verificare la capacità, la motivazione e gli strumenti della coppia a cercare sostegno per risolvere eventuali problemi con il bambino;
- Verificare le capacità educative anche di fronte a comportamenti problematici;
- Verificare la capacità di gestione e di cercare aiuto al momento della rivelazione al bambino sulle sue origini.

C) Il bambino immaginario (o immaginato)

- 1) Verifica delle fantasie sul bambino da adottare
- 2) Disponibilità ad adottare contemporaneamente 2 bambini fratelli

- 3) Vissuti emotivi sulla storia del bambino e sui genitori biologici
- 4) Background razziale e culturale della famiglia:
 - Verificare gli stereotipi, i pregiudizi culturali, ecc., della coppia e della propria famiglia di origine.
- 5) Disponibilità all'affido e valutazione sulle conoscenze delle differenze tra affido ed adozione ed affido a rischio giuridico.

D) Aspetti intrapsichici e dinamiche interpersonali

1) Evoluzione individuale:

- In generale valutare l'attuale immagine del sé ed il progettarsi come genitori (i modelli genitoriali a cui fanno riferimento); in particolare, annotare dati sulla personalità ed eventuali psicopatologie che possono emergere dai colloqui
- Valutare la necessità di un approfondimento con altri strumenti psicologici (tests).

Elaborazione della sterilità/difficoltà procreativa individuale o di coppia:

- Approfondire il vissuto individuale e di coppia di fronte all'impossibilità/difficoltà di avere un bambino naturale e come questo influisce sulla scelta adottiva (es. l'adozione può consolidare il rapporto).
- Valutare l'elaborazione del lutto della mancanza di un figlio naturale.

Elaborazione di un eventuale lutto e/o aborto:

- Approfondire i vissuti riguardo ad un lutto reale significativo o ad un aborto e come questi fatti abbiano influenzato la scelta adottiva.

Presenza di figli naturali e/o adottati. Presenza di figli non naturali o adottati con problemi, e/o con handicap:

- Valutare le relazioni con gli altri figli e le aspettative riguardo a questi.
- Valutare le fantasie sulle relazioni tra il figlio adottato e gli altri figli.
- Valutare l'atteggiamento dei figli nei confronti dell'adozione.
- Valutare la motivazione ad una nuova adozione (nel caso di una precedente).

2) Dinamiche familiari:

- Valutare i vissuti relazionali verso i familiari significativi.

- Valutare il livello di individuazione-differenziazione con la famiglia di origine.
 - Valutare le aspettative della famiglia di origine sull'adozione, quali fantasie sul bambino, quali preclusioni.
- 2) Dinamiche di coppia:
- Valutare il tipo di relazione di coppia (vissuti reciproci – aspettative reciproche nella coppia – ruoli e funzioni ecc.).
 - Valutare la rete macro relazionale della coppia e quindi verificare nell'area sociale ed amicale lo stile di vita come indicatore del modo di relazionarsi con "l'altro", il "diverso da sé".

E) Valutazione finale e motivazione

- Esplicitare e motivare il giudizio finale riguardo all'idoneità all'adozione con eventuale valutazione della capacità alla gestione dell'affido a rischio giuridico.

F) Standard minimo

Almeno un colloquio individuale ed uno con la coppia

G) Tempi

La relazione dovrà essere inviata al Tribunale per i Minorenni entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Valutazione di sintesi

COMUNE DI...
AZIENDA USL N...
DATI della coppia

Area relativa all'operatore che ha provveduto alla relazione

A) *Assistente sociale*

Nome
Cognome
Ente di appartenenza
Tel.

B) *Metodologia adottata dall'operatore*

Colloquio individuale
Coppia

Famiglia
 Colloqui congiunti con psicologo
 Visite domiciliari

Area relativa all'operatore che ha provveduto alla relazione

A) *Psicologo*

Nome
 Cognome
 Ente di appartenenza
 Tel.

B) *Metodologia adottata dall'operatore*

Colloquio individuale
 Coppia
 Tests (per approfondimenti)
 Colloqui congiunti ass. sociale
 Visita domiciliare

Relazione di sintesi

Assistente sociale
 Psicologo

COMUNE
 AZIENDA USL N.
 Protocollo n.
 Rif. Nota n.
 Del ...

Oggetto: Invio relazione

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni

Allegato alla presente si trasmettono la relazione del Servizio Sociale Professionale e del Servizio di Psicologia.

Distinti saluti
 Il Sindaco

Il Direttore generale¹

¹ Tale documento è oggi firmato dal dirigente. Ciò è conseguenza della riforma che l'area dirigenziale ha subito negli ultimi anni e che ha attribuito agli stessi oltre al potere di gestione quello di compiere tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, sancendo così la loro separazione dal potere politico.

Traccia per le relazioni trimestrali di servizio sociale sulla fase pre-adoptiva*

1. L'accoglienza del bambino

Mettere a fuoco le modalità con cui la coppia è stata preparata e si è preparata ad accogliere il bambino, puntualizzando: i modi e i tempi in cui è avvenuta la conoscenza tra la coppia e il bambino; chi ha preparato l'incontro; come e dove esso è avvenuto; come è stato percepito il bambino al primo contatto; quali informazioni sono state date alla coppia sulla sua storia (ambiente di provenienza,

* Pubblicata in BUR del 27 dicembre 2000, n. 52, parte 2, sezione I, allegato alla delibera del 4 dicembre 2000, n. 1288.

Nelle ipotesi di adozione nazionale, il provvedimento di adozione è subordinato all'esito positivo di un periodo di cosiddetto affidamento preadottivo stabilito con decreto dal Tribunale per i Minorenni competente. Con l'affidamento preadottivo inizia un periodo di prova, della durata di almeno un anno, diretto a verificare se la convivenza fra il minore e la famiglia scelta è idonea.

Durante questo periodo, gli affidatari non hanno la potestà sul minore, che rimane sotto la tutela del tutore nominatogli o confermatogli con la sentenza di adottabilità. A essi spettano però i diritti e i doveri previsti generalmente per gli affidatari quali il provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, a esclusione, ovviamente, del dovere di agevolare i rapporti del minore con i genitori e di favorirne il rientro in famiglia. Gli affidatari hanno, infine, il dovere di consentire l'attività di vigilanza disposta dal Tribunale per i Minorenni sul buon andamento dell'affidamento ai fini della definitiva pronuncia del provvedimento di adozione.

Per l'adozione di minori stranieri si possono verificare due diverse situazioni riconducibili all'avvenuta pronuncia o meno del provvedimento di adozione all'estero; nel primo caso, quando cioè le autorità competenti estere emettono un provvedimento di adozione, il Tribunale per i Minorenni italiano, valutata la conformità del provvedimento straniero ai principi enunciati nella Convenzione de L'Aja e dopo aver accertato che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, ordina la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile. A partire da questo momento, in base all'art. 34 della legge 184/1983 così come modificata dalla legge 476/1998 e ai punti 3 e 4 della circolare 6/2005, i servizi socio-sanitari territoriali dovranno, nel primo anno, o potranno successivamente, sempre su richiesta degli interessati, assistere i genitori adottivi e il minore. Nella seconda ipotesi, il provvedimento straniero dispone solo l'affidamento preadottivo del minore, legittimando l'ingresso del bambino in Italia a scopo di adozione, che si realizzerà in un momento successivo. In questo caso, il Tribunale provvederà a disporre l'affidamento preadottivo del minore alla coppia e la procedura proseguirà come se si trattasse di un'adozione nazionale. Durante questo periodo, la situazione del minore sarà seguita dai servizi socioassistenziali degli enti locali o dall'ente autorizzato che ne riferiranno al Tribunale per i Minorenni.

famiglia di origine, anamnesi, ecc.); come è stato accolto nel nuovo ambiente familiare e quali sono le risonanze emotive sui componenti del nucleo; quali sono le reazioni del bambino all'incontro con il nuovo ambiente; come è stato presentato ai parenti e al vicinato, quale preparazione avevano avuto e quali le reazioni.

2. L'ambiente

Descrivere l'ambiente domestico, indicando gli spazi riservati al bambino, e le caratteristiche dell'ambiente sociale in cui la famiglia vive.

3. La vita del bambino in famiglia

Delinare il processo d'inserimento del bambino nel contesto familiare, ponendo tra l'altro attenzione: all'organizzazione dei ruoli per lo svolgimento delle funzioni familiari (differenziazione e complementarietà); agli atteggiamenti affettivi ed educativi che vanno assumendo i coniugi; a come si vanno caratterizzando le interazioni tra le figure genitoriali e il bambino; a come egli trascorre la giornata e con chi sta abitualmente; a come ricorda l'ambiente in cui è vissuto prima dell'affidamento preadottivo; a come la coppia vive questi ricordi e come sostiene il bambino nella comprensione, accettazione ed elaborazione della propria storia.

4. La vita di relazione extrafamiliare

Verificare gli orientamenti della famiglia ad inserire il bambino in strutture educative della prima infanzia, scolastiche e di tempo libero. Se il bambino frequenta questi servizi, rilevare l'informazione e come si sta inserendo, con quale cognome è iscritto, quali informazioni sono state date agli operatori sulla condizione di figlio adottivo, come i genitori vivono questa esperienza e come si rapportano con i servizi.

Rilevare anche le relazioni che si vanno costruendo con i parenti non conviventi.

5. L'organizzazione familiare

Rilevare le modificazioni intervenute nell'organizzazione della vita familiare con l'ingresso del bambino a livello individuale e di coppia rispetto al lavoro, alle relazioni parentali, alle amicizie e alle relazioni sociali in genere.

6. L'informazione

Se e come i genitori si pongono il problema di comunicare con il bambino riguardo alla sua storia di figlio adottivo. Come pensano di sostenerlo nel ricostruire la storia dell'adozione e di aiutarlo ad integrare il presente con il passato. Se si è già cominciato a parlare: con chi è avvenuto, come gli è stata presentata l'adozione, la coppia riesce a riproporre con fedeltà, chiarezza e gradualità le conoscenze sull'origine che le sono state fornite.

7. Lo sviluppo psicomotorio

Puntualizzare le condizioni del bambino all'ingresso in famiglia (peso, altezza, linguaggio, deambulazione, ecc.). Rilevare i progressi nella crescita e nello sviluppo dell'autonomia che si manifestano durante l'affidamento pre-adottivo. Se il bambino presenta problemi psicofisici particolari, indicare come sono affrontati.

8. Valutazioni

Nelle valutazioni, si fa riferimento in particolare all'andamento del processo d'inserimento e d'integrazione del bambino nel nuovo nucleo familiare e nel suo ambiente di vita, alle manifestazioni di benessere fisico, psichico e relazionale, all'atmosfera affettiva ed educativa rilevabile nel gruppo familiare.

Qualora si rivelino, "invece", "gravi difficoltà di idonea convivenza", il servizio è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria per gli opportuni provvedimenti (revoca dell'affidamento).

Nella relazione conclusiva, al termine del periodo di affidamento pre-adottivo, si indicano gli elementi di giudizio utili ai fini dell'emissione del decreto di adozione.

Criteri operativi e standard minimo

Nei casi in cui la vigilanza sull'affidamento pre-adottivo viene attribuita dal Tribunale per i Minorenni ai servizi dell'Ente Locale, questi concordano con la coppia un calendario di incontri.

Il servizio sociale avrà cura di acquisire dal Tribunale per i Minorenni i "fatti rilevanti relativi al minore", indispensabili per impostare un rapporto efficace di consulenza e sostegno con la famiglia.

Dopo il primo incontro dell'assistente sociale con la coppia, la situazione è esaminata con il servizio di psicologia dell'Azienda USL, per concordare un piano d'intervento integrato.

Gli incontri con la famiglia non possono essere meno di quattro nell'anno, due dei quali è opportuno che si svolgano al domicilio del nucleo.

Nei casi di adozione internazionale, i servizi locali concordano con l'ente autorizzato il piano delle attività di sostegno al nucleo adottivo, secondo quanto previsto dall'art. 31, c. 3, lett. m) della L. 476/98.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

SCHEDA DI RILEVAZIONE GENITORI ADOTTIVI

COGNOME MARITO	
NOME MARITO	
DATA NASCITA	
LUOGO NASCITA	
CITTADINANZA	

DIVORZIATO

SI	
NO	
Se SI anno della sentenza	

TITOLO DI STUDIO

ELEMENTARI	
MEDIE	
SUPERIORI	
LAUREA	

PROFESSIONE

Se dipendente:

DIRIGENTE	
IMPIEGATO	
OPERAIO	
ALTRO LAVORATORE DIPENDENTE	

In conto proprio:

IMPRENDITORE	
LIBERO PROFESSIONISTA	
LAVORATORE IN PROPRIO	
CASALINGO	

COGNOME MOGLIE	
NOME MOGLIE	
DATA NASCITA	
LUOGO NASCITA	
CITTADINANZA	

DIVORZIATA

SI	
NO	
Se SI anno della sentenza di divorzio	

TITOLO DI STUDIO

ELEMENTARI	
MEDIE	
SUPERIORE	
LAUREA	

PROFESSIONE

Se dipendente:

DIRIGENTE	
IMPIEGATO	
OPERAIO	
ALTRO LAVORATORE DIPENDENTE	

In conto proprio:

IMPRENDITORE	
LIBERO PROFESSIONISTA	
LAVORATORE IN PROPRIO	
CASALINGO	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

LUOGO DI RESIDENZA (indicare il Comune e la Provincia)
--

Per i residenti all'estero indicare l'anno di registrazione all'AIRE
--

Indicare se durante il matrimonio vi è stato cambio di residenza:

SI
Se SI quante volte
NO

ANNI DI MATRIMONIO	
e/o di convivenza	

FIGLI NATURALI	n.
FIGLI ADOTTIVI	Adozioni Nazionali n.
	Adozioni Internazionali n.

Indicare l'età dei figli:

Età I Figlio	
Età II Figlio	
Età III Figlio	
Età IV Figlio	

PERSONE CONVIVENTI IN FAMIGLIA	n.
esclusi figli o minori affidati	

Indicare in che momento la coppia ha conferito incarico all'ente autorizzato (art. 31, co. 1, l. 184/1983)

Dopo il momento di informazione fatto dai Servizi Sociali di zona.
Dopo il momento di formazione fatto dai Servizi Sociali.
Al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione Internazionale al Tribunale per i Minorenni



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

Indicare se negli ultimi cinque anni la coppia ha avuto in affidamento minori:

SI	
NO	

Indicare se l'affidamento familiare è avvenuto su provvedimento del Tribunale per i Minorenni o dei Servizi Sociali di zona:

Tribunale per i Minorenni	
Servizi Sociali	

Indicare se l'affidamento familiare riguardava minori italiani o stranieri:

Minori italiani	
Minori stranieri	

Se l'affidamento ha interessato minori stranieri indicare il Paese estero di provenienza

Indicare se negli ultimi cinque anni la coppia, nell'ambito dei programmi di soggiorni temporanei, ha ospitato minori stranieri:

SI	
NO	

Indicare il Paese estero di provenienza dei minori ospitati:

Indicare il motivo per il quale i minori sono stati ospitati:

Cure mediche	
Motivi di studio	
Altro (specificare)	

La coppia si è rivolta all'ente:

Sin dall'inizio del percorso	
Dopo la fase di informazione	
Dopo aver conseguito l'idoneità	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

Data di presentazione della domanda di disponibilità all'adozione al T.M.	
---	--

Rinnovo

SI	
NO	

E' stata presentata domanda per adozione nazionale:

SI	
Se SI presso quale Tribunale	
NO	

Decreto di disponibilità all'adozione internazionale	Data di emissione n.
--	-------------------------

Indicazioni

SI	
NO	

Quadro da compilare a cura della Cancelleria del Tribunale per i Minorenni

La formazione

La formazione nazionale

Nel biennio 2001-2002, la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, ha promosso e realizzato attività formative in attuazione del disposto normativo di cui alla legge n. 476/98 art. 39 comma 1 lett. g).

Nel 2001 sono state realizzate in un'unica sede formativa nazionale una giornata di avvio del percorso e cinque differenti attività seminariali di tre giornate ciascuna, per un totale di 13 edizioni complessive. Le attività hanno coinvolto mediamente 50/60 partecipanti per un totale di 537 persone e, data la partecipazione a più seminari, si sono registrate 739 presenze di cui 31 della Toscana.

Sono stati coinvolti tutti i soggetti protagonisti del percorso adozionale: le Regioni e i servizi territoriali, sia sociali che sanitari; i Tribunali per i Minorenni; gli enti autorizzati.

Nel 2002 sono state progettate e realizzate quattro attività seminariali articolate in dieci edizioni con il coinvolgimento di 652 partecipanti provenienti da tutte le Regioni e rappresentativi di tutti i soggetti interessati al percorso dell'adozione. La formazione è stata

articolata per aree sovraregionali (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud). Data la partecipazione a più seminari si sono registrate 40 presenze di operatori della Toscana.

Nel 2003 la Commissione per le adozioni internazionali ha deciso di continuare il suo operato formativo passando da una formazione estensiva a una intensiva, volta alla "formazione dei formatori", seguendo un doppio criterio:

- promozione della formazione attraverso l'"invito" rivolto alle Regioni a promuovere specifica attività di formazione e passare dall'ambito nazionale a quello regionale;
- promozione della formazione dall'ambito nazionale a quello internazionale, per favorire l'innovazione mediante un confronto nazionale attraverso degli "stage" nei Paesi dell'Est Europa. Hanno partecipato 4 operatori della Toscana.

La formazione regionale

Nel quadro di riordino del sistema dei servizi territoriali di sostegno all'adozione nazionale e internazionale seguito alle innovazioni normative introdotto dalla legge 149, la Regione Toscana ha promosso, tra il 2002 e il 2005, un ampio e articolato percorso di aggiornamento professionale rivolto agli operatori di area sociale dell'intero territorio regionale (assistenti sociali e psicologi). Con la collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro delle attività di cui alla LR 31/2000 per l'attuazione del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, è stata organizzata una serie di percorsi formativi indirizzata ai diversi operatori coinvolti nell'iter adottivo.

- 1) Formazione trasversale rivolta a tutti gli operatori impegnati nelle attività di informazione e preparazione alle coppie aspiranti adottive. La formazione si è articolata in due parti:
 - la prima finalizzata alla conoscenza degli aspetti giuridici e formativi (adozione nazionale e internazionale, il quadro di riferimento normativo, i congedi parentali, il sistema informativo, le procedure adottive e la legislazione in materia di adozione nei diversi Paesi esteri). Hanno partecipato circa 400 operatori;

- la seconda ha approfondito gli elementi tecnico professionali ed è stata rivolta ad assistenti sociali e psicologi. Il percorso ha portato alla definizione di alcuni standard operativi e alla definizione di linee di intervento omogenee sull'attività di informazione e preparazione alle coppie aspiranti al percorso adottivo. La formazione si è sviluppata in tre edizioni, al fine di avere un numero sufficiente di operatori formati. Hanno partecipato circa 130 operatori.

- 2) Formazione degli operatori sociosanitari del territorio che svolgono attività di valutazione delle coppie, per migliorare la qualità degli interventi e rendere più omogenee le prassi. Hanno partecipato circa 180 operatori.

Inoltre, sempre nello stesso periodo, per gli assistenti sociali e gli psicologi impegnati nell'attività di preparazione alle coppie aspiranti all'adozione, è stato attivato un ulteriore momento di formazione, articolato in quattro incontri, per la supervisione e la verifica dell'esperienza svolta.

- 3) Formazione degli operatori (assistenti sociali e psicologi) impegnati nella fase del sostegno e vigilanza postadottiva. La realizzazione di un percorso specificatamente dedicato alla fase postadottiva rappresenta una fase naturalmente conseguente all'intero processo realizzato, oltre a rispondere a esigenze di approfondimento chiaramente espresse dai partecipanti. È stato quindi progettato, con la collaborazione del Centro di studi psicosociali di Parma, un percorso di approfondimento di due aspetti caratterizzanti la fase postadottiva: un primo relativo all'accompagnamento nella fase di affidamento preadottivo, quindi orientato ad attivare nei partecipanti processi metodologici che consentano di costruire una relazione dialogica e co-evolutiva tra operatori e famiglia in modo da garantire una solida alleanza di supporto. Seguendo poi una logica di tipo promozionale-preventivo, mirante a sostenere i genitori nel processo di appropriazione di un ruolo attivo rispetto alla soluzione dei problemi intervenenti, il percorso si è posto come secondo obiettivo quello di orientare gli operatori a sostenere e potenziare le capacità solidaristiche delle famiglie attraverso la costruzione e la conduzione di gruppi di sostegno, inizial-

mente formati e guidati dagli operatori, ma con il chiaro obiettivo di sviluppare un'autonomia nelle coppie partecipanti per poi orientarle all'evoluzione verso forme di auto-mutuo aiuto.

Il percorso è stato articolato in tre moduli realizzati in forma di seminari a carattere residenziale di 2 giornate ciascuno specificatamente dedicati al contesto valutativo tra aiuto e controllo, alle chiavi di lettura e strumenti operativi nell'affido preadottivo, alla costruzione di processi di auto-mutuo-aiuto con le famiglie adottive.

Il percorso è stato ripetuto in quattro edizioni che si sono realizzate fra il mese di maggio e il mese di ottobre 2005 e che hanno complessivamente coinvolto oltre 120 fra assistenti sociali e psicologi provenienti da tutto il territorio regionale. Per gli psicologi partecipanti è stato ottenuto l'accreditamento ECM (Educazione continua in medicina).

Il percorso formativo ha previsto anche un'attività di supervisione dell'esperienza svolta dal gruppo degli operatori (assistenti sociali e psicologi) impegnati nelle attività di informazione e preparazione delle coppie. L'attività si è articolata in tre giornate a cadenza trimestrale.

I rapporti con gli enti autorizzati

Premessa

Nell'adozione internazionale, come noto, le attività inerenti l'adozione devono essere attuate in collaborazione con gli enti autorizzati e la procedura deve essere svolta con l'intermediazione di uno degli enti: le coppie di coniugi sono libere di scegliere l'ente preferito, ma non possono fare a meno della sua collaborazione e nello stesso tempo si devono rivolgere agli operatori dei servizi del territorio i quali, a loro volta, devono collaborare con gli enti autorizzati.

Sulla base di questo percorso delineato dalla legge 476/1998, la Regione, per attivare la collaborazione con gli enti autorizzati, ha inizialmente predisposto un protocollo operativo approvato con delibera del 25 luglio 2000 n. 795.

Sono emersi due aspetti critici: dal protocollo non risultavano con chiarezza le modalità attuative di collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e non, e sappiamo bene come complesso e faticoso sia trovare modalità operative condivise tra servizio pubblico e il privato "accreditato"; l'articolazione territoriale degli enti è stata ampiamente rivista a livello governativo. Alla luce di ciò la Regione si è

fatta promotrice di una serie di incontri tesi a definire, in modo più dettagliato, le forme attuative della collaborazione, ritenendo di estrema importanza l'apporto e il contributo degli enti autorizzati.

Abbiamo lavorato intensamente con gli enti autorizzati e con gli operatori nella nostra regione e abbiamo concordato una proposta di integrazione con i servizi pubblici per evitare duplicazioni, separatezza, interventi costosi e disorientanti per la coppia. Tale proposta, che ha un valore sperimentale e propedeutico alla definizione di una convenzione, si articola sui seguenti punti. Gli enti autorizzati assicurano la loro partecipazione all'attività di preparazione alle coppie aspiranti svolta dal servizio pubblico, attraverso incontri con gruppi di coppie composti da circa cinquanta partecipanti. L'organizzazione è curata dai centri adozione a cui spettano i compiti di composizione dei moduli formativi. Per ciascun incontro è stabilita la presenza di due enti autorizzati, i quali rappresentano la specificità dell'apporto dei suddetti enti all'interno del processo adottivo. I temi stabiliti da trattare negli incontri vertono su: i principi dell'adozione internazionale e della Convenzione de L'Aja, con riferimento al principio di sussidiarietà, al ruolo degli enti autorizzati, alle procedure, alla condizione dell'infanzia nei Paesi di provenienza, all'organizzazione dei servizi per l'infanzia nei Paesi di origine, ai progetti di cooperazione internazionale. Sono previsti incontri fra operatori del territorio ed enti autorizzati come momento di scambio e di raccordo delle esperienze e di confronto sulle rispettive competenze.

Protocollo operativo per i rapporti tra i servizi locali, il Tribunale per i Minorenni e gli enti autorizzati*

Le informazioni

Obiettivi

- a) Informazione disponibile, diffusa, precisa.
- b) Circolazione di informazione omogenea tra i vari enti.

* Delibera della Giunta regionale toscana del 25 luglio 2000, n. 795 già riportata in precedenza.

Competenze

Servizi socioassistenziali degli enti locali

Hanno la responsabilità dell'informazione anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Informazione generale

1. Collaborano con gli Enti autorizzati all'elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni.
2. Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per l'attività di informazione.
4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività o iniziative relative all'adozione internazionale.

Informazione specifica

1. È mirata a informare la coppia sull'adozione internazionale, sui requisiti necessari, sulle relative procedure, sui tempi necessari.
2. È mirata a informare la coppia sulle procedure da seguire con gli enti autorizzati dal Ministero.
3. È mirata a informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja.
4. È mirata a fare conoscere alla coppia i loro diritti.

Enti autorizzati

1. Collaborano con i servizi socioassistenziali.
2. Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Rendono disponibili personale, luoghi, tempi e strumenti per le attività di informazione.
4. Comunicano agli altri organismi le proprie attività relative all'adozione internazionale.
5. Informano gli aspiranti all'adozione sui costi, tempi, procedure e Paesi con cui operano.

Tribunale per i Minorenni

1. Collabora all'elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni.
2. Diffonde e rende disponibili ai servizi socioassistenziali e agli enti autorizzati materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Comunica, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività di iniziative relative all'adozione internazionale.

Procedure e strumenti

1. Elaborazione e realizzazione di strumenti di informazione.
2. Organizzazione e gestione di attività di informazione.
3. Diffusione e scambio tra gli organismi di informazioni relative alle attività svolte.

Dalla dichiarazione di disponibilità all'indagine

Obiettivi

1. Organizzazione e programmazione delle attività di raccolta delle disponibilità.
2. Organizzazione e programmazione delle attività formative previste nel periodo di valutazione.
3. Organizzazione e programmazione delle attività di informazione alla coppia.
4. Acquisizione degli elementi sulla situazione della coppia per la predisposizione dell'indagine.

Competenze

Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.
2. Entro 15 giorni – nel caso esistano i requisiti previsti – invia copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

Servizi socioassistenziali degli enti locali

Anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. Svolgono attività di formazione.
2. Svolgono attività di informazione sull'adozione internazionale sulle relative procedure sugli enti autorizzati e alle altre forme di solidarietà verso i minori. Entrambe le attività vengono svolte in collaborazione con gli enti autorizzati.
3. Contattano la coppia per la predisposizione dell'indagine.
4. Predispongono attività volte ad acquisire gli elementi sulla situazione personale familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di una adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in

grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. Trasmettono al Tribunale una relazione completa dei dati raccolti, entro quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Enti locali

Laddove mancano i servizi gli enti locali hanno l'obbligo di istituirli.

Enti autorizzati:

Collaborano ai percorsi di introduzione e preparazione all'adozione internazionale predisposti e organizzati dai servizi territoriali.

Predispongono percorsi autonomi di introduzione e preparazione all'adozione internazionale.

Procedure

1. Dichiarazione di disponibilità della coppia al Tribunale per i Minorenni competente per territorio.
2. Trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia ai servizi socioassistenziali degli enti locali.
3. Apertura del fascicolo sulla coppia da parte dei servizi territoriali.
4. Attivazione della collaborazione tra servizi socioassistenziali e servizi di psicologia.
5. Avvio dell'indagine sulla situazione della coppia da parte dei servizi territoriali.
6. Formazione specifica per le coppie.
7. Avvio della collaborazione tra i diversi Enti con reciproca conoscenza di scambio di informazioni.
8. Stesura dell'indagine da parte dei servizi socioassistenziali, del servizio di psicologia e stesura della relazione di sintesi da parte dei due servizi da trasmettere al Tribunale per i Minorenni.

L'idoneità

Obiettivi

1. Organizzazione e programmazione delle attività per l'attestazione di idoneità all'adozione internazionale.
2. Organizzazione e programmazione delle procedure di adozione presso gli enti competenti.

Competenze

Tribunale per i Minorenni

1. Ricevuta la relazione dai servizi territoriali dispone se necessario gli opportuni provvedimenti e pronuncia entro due mesi successivi decreto motivato attestante la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare.
2. L'emissione di idoneità con decreto viene comunicata ai servizi territoriali competenti.
3. Il decreto di idoneità contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare.
4. Il decreto è trasmesso immediatamente con copia della relazione dei servizi territoriali e della documentazione esistente agli atti alla Commissione nazionale.
5. Se già indicato dagli aspiranti all'adozione, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia delle relazioni e della documentazione esistente agli atti agli enti autorizzati compresi in uno specifico albo nazionale.
6. Qualora il decreto di idoneità previo ascolto degli interessati sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il Tribunale per i Minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione nazionale e all'ente autorizzato.

Enti autorizzati

1. Ricevono dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione.
2. Aprono un fascicolo relativo alla coppia e raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.

Servizi socioassistenziali

Aggiornano il fascicolo dedicato alla coppia e alla raccolta di tutte le notizie relative al percorso dell'adozione internazionale.

Procedure e strumenti

1. Decreto motivato attestante la sussistenza e o l'insussistenza dei requisiti di idoneità.
2. Condivisione delle informazioni e valutazioni raccolte in diverse fasi e da differenti soggetti.
3. Incarico agli enti autorizzati per l'avvio delle procedure amministrative di adozione.

4. Avvio delle procedure previste dalla legge per i Paesi non convenzionati.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte di appello ai termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Dall'idoneità all'incontro con il minore

Obiettivi

1. Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata delle attività procedurali.
2. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.

Competenze

Enti autorizzati

1. Informano gli aspiranti genitori sulle procedure che verranno avviate e sulle concrete prospettive di adozione.
2. Svolgono le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui essi intrattengono rapporti.
3. Trasmettono al Paese in questione la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione a esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
4. Raccolgono dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.
5. Trasferiscono tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero.
6. Ricevono il consenso scritto degli aspiranti all'adozione all'incontro proposto dall'autorità straniera con l'autentica delle firme degli aspiranti all'adozione.

7. Ricevono dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della convenzione e concordano con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prendono atto del mancato accordo e ne danno immediata informazione alla Commissione nazionale, comunicandone le ragioni, ove sia richiesto dallo stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.
8. Informano immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiedono alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia.
9. Ricevono dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmettono immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione.
10. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.
11. Svolgono in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.
12. Certificano la data dell'inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
13. Certificano alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito.
14. Certificano alla coppia le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione agli effetti di quanto previsto dalla lettera L bis, art. 10 comma 1 D.P.R. 917/86.

Servizi socioassistenziali

Proseguono la raccolta di informazioni e aggiornano il fascicolo.

Procedure

- Adempimento delle procedure e delle pratiche di adozione presso le autorità straniere e italiane.

- Puntuale circolazione tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia.

L'adozione

Obiettivi

1. Tutela del minore.
2. Garantire il rispetto delle leggi internazionali e dello Stato di origine.
3. Attivazione di contatti scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.
4. Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi ed attività per gli interventi di sostegno.

Minore

L'ingresso nel nostro Paese a scopo di adozione di stranieri minori è consentito nel rispetto delle norme stabilite dalla legge n. 476 del 31/12/1998, quando l'autorità competente del Paese di provenienza del bambino abbia emesso un provvedimento di adozione, o di affidamento preadottivo.

Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento o di affidamento preadottivo o di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano. Una volta pronunciata l'adozione, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume il nome. Sempre a seguito dell'adozione, infine, cessano definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (art. 27 legge n. 184/93).

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso in Italia per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visti d'ingresso rilasciato ai sensi della presente legge, ovvero che sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado (a eccezione dei casi previsti dall'art. 4 della presente legge). Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia, lo segnala al Tribunale per i

Minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

Provvedimento di adozione straniero

Il provvedimento di adozione straniero pronunciato prima dell'arrivo in Italia ha immediatamente efficacia ed è trascritto nei registri dello stato civile dopo una verifica del Tribunale per i Minorenni sulla correttezza delle procedure. Possono essere realizzate in Italia anche adozioni di minori stranieri che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja a condizione che vengano rispettati i principi e le procedure previste dalla legge 476/98.

Competenze

Servizi socioassistenziali

1. Svolgono in collaborazione con l'ente autorizzato attività di sostegno del nucleo adottivo su richiesta degli adottanti fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.
2. Riferiscono – in ogni caso – al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Enti autorizzati

1. Su richiesta degli adottanti, svolgono in collaborazione con l'ente locale, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.
2. Riferiscono in ogni caso al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Certificano la durata delle necessarie assenze dal lavoro nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.
4. Certificano le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Il primo incontro e il trasferimento in Italia

Obiettivi

1. Tutela del minore.
2. Assistenza alla coppia.
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.

Competenze

Enti autorizzati

1. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti.
2. Proseguono lo scambio di informazioni con i servizi territoriali.

Servizi socioassistenziali

Proseguono la raccolta di informazioni e l'aggiornamento del fascicolo.

Commissione nazionale

Ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'ente autorizzato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Procedure

1. Garantire accompagnamento e assistenza alla coppia e al minore.
2. Garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine e internazionali.
3. Puntuale circolazione di informazione tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia.

L'affido preadottivo

Obiettivi

1. Tutela del minore.
2. Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi e attività.
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.
4. Assistenza alla coppia.

Competenze

Tribunale dei minorenni

1. Decorso il periodo di un anno, se ritiene la permanenza in famiglia conforme, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile; in caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi.

Servizi socioassistenziali

1. Raccolgono la documentazione sul minore.

2. Attivano ed organizzano servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare.
3. Dal momento dell'ingresso in Italia del minore e almeno per un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale i servizi socioassistenziali degli enti locali, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi, il minore.
4. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Enti autorizzati

1. Comunicano ai servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmettono la documentazione relativa al minore in loro possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel Paese di origine (impatto socioambientale, incontro col minore, soggiorno col minore...).
2. Attivano e organizzano servizi per:
 - a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei Paesi di origine;
 - b) l'accompagnamento della coppia.
3. Compilano, quando richieste, e non compilate dai servizi territoriali, le relazioni periodiche per il Paese di origine.
4. Su richiesta degli interessati assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento.

Procedure

1. Garantire un accompagnamento ed una assistenza alla coppia ed al minore da parte degli enti autorizzati.
2. Garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine e internazionali.
3. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia.
4. Vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali

Tribunale per i Minorenni

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

1. verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni;

2. accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo.

Procedure

1. Puntuale circolazione di informazioni tra organismi sullo status del nucleo familiare.
2. Vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali.

Il post-adozione

Obiettivi

1. Tutela del minore.
2. Assistenza al nucleo familiare.
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organi coinvolti.
4. Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi e attività.

Competenze

Enti autorizzati

Svolgono in collaborazione con l'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fino dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Servizi socioassistenziali

Svolgono in collaborazione con gli enti autorizzati attività di sostegno del nucleo adottivo fino dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Procedure

1. Garantire un accompagnamento e una assistenza al nucleo familiare nel corso degli anni.
2. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare.
3. Vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno e aiuto anche da parte dei servizi territoriali.

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale

Approvazione Schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale, deliberazione 29 novembre 2004, n. 1192*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 3 ottobre 1997 n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati" che prevede all'art. 22, comma 3, lett. i) di promuovere l'adozione nazionale ed internazionale fornendo sostegni alle famiglie adottanti;

Vista la L. 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia";

Vista la L. 31 dicembre 1998 n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

Vista la L. 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;

Considerato che l'art. 38 della L. 476/98 prevede, presso il Consiglio dei Ministri, l'istituzione della Commissione per le adozioni internazionali che fra l'altro autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39 *ter*;

Visto l'art. 39 *ter* della L. 476/98 dove vengono specificati i requisiti e le attività a cui debbono attenersi gli enti autorizzati stessi;

Richiamato in particolare l'art. 31 comma 1 della L. 184/83, così come modificato dalla L. 476/98 art. 3 secondo il quale "Gli aspiran-

* Pubblicata in BUR del 2 febbraio 2005, n. 5.

ti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli Enti Autorizzati di cui all'art. 39 *ter*;

Verificato che la Legge 184/83, all'art. 39 bis, impegna le Regioni nell'ambito delle proprie competenze:

- a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla medesima legge;
- a vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l'adozione internazionale,
- al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- a promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti Autorizzati e Servizi nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e organi giudiziari;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 795 del 25/07/2000, avente per oggetto "Protocollo operativo e protocollo metodologico in materia di adozione nazionale e adozione internazionale, che definisce un primo rapporto di collaborazione fra Servizi locali, Tribunale per i Minorenni ed Enti Autorizzati;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 29/05/2002, "Approvazione Accordo di Programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione";

Visto il Piano d'Azione Diritti dei Minori, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 238 del 23 dicembre 2003, che prevede la riorganizzazione dei servizi territoriali per l'adozione articolati su due diversi livelli territoriali, come di seguito specificato:

- l'informazione e la preparazione alle coppie che intendono intraprendere il percorso dell'adozione è organizzata a livello di quattro aree vaste;
- l'indagine socio-familiare e l'affidamento preadottivo rimangono articolate sul territorio, vicine ai contesti di vita dei cittadini/utenti;

Rilevato che nel Piano Integrato Sociale Regionale relativo all'anno 2004, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 27/07/2004, si precisa che "...nell'area dei minori verranno mantenute le scelte riportate nel Piano di Azione Diritti dei Minori";

Rilevata, dunque la necessità di dare attuazione alle scelte contenute nel suddetto Piano di Azione nonché nell'Accordo di Programma sopra citato;

Vista dunque la bozza di Protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed Enti Autorizzati, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la bozza di protocollo tra Regione Toscana ed Enti Autorizzati, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, della sottoscrizione del protocollo in oggetto;

3. di dare atto alla competente struttura regionale di provvedere all'espletamento dei successivi atti necessari per l'attuazione del Protocollo di intesa, di cui all'allegato A.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, è pubblicato per intero, compreso l'allegato, sul B.U.R.T. ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 18/96 e successive modificazioni.

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale

Il giorno duemilaquattro, alle ore presso la Regione Toscana, Via Cavour n. 18, sono presenti il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, e gli Enti Autorizzati:

PREMESSO

- che la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozioni internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo nuovi adempimenti e modalità di attuazione, nonché diverse e più strette relazioni tra i soggetti pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione.

- che alle Regioni la legge 476/98 affida il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere quanto previsto dalla legge stessa, di vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio, di promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti Autorizzati e Servizi.
- che la delibera della Giunta Regionale n. 795 del 25/07/2000 ha approvato il primo rapporto di collaborazione fra i Servizi locali e gli Enti Autorizzati; tale protocollo è stato sperimentato da entrambe le parti con ampi esiti positivi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 – Principi

Le parti si riconoscono nel principio di sussidiarietà e cooperazione, così come espresso dall'art. 1, commi 3, 4, 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 3 – Finalità

Il protocollo, allo scopo di tutelare i diritti dei minori, si propone di potenziare e di qualificare una rete integrata di servizi volta a sostenere una cultura dell'adozione internazionale e a svolgere una efficace azione di sostegno e accompagnamento per le coppie aspiranti all'adozione.

Art. 4 – Attività

Promozione di azioni per l'informazione e la preparazione alle coppie aspiranti all'adozione.

Realizzazione di indagini socio familiari efficaci nella esplorazione dei requisiti richiesti per esercitare una funzione genitoriale caratterizzata da piena disponibilità all'accoglienza di un bambino straniero.

Accompagnamento nella fase relativa all'ingresso del bambino in Italia per il suo processo di integrazione nel nuovo contesto familiare, nel gruppo dei pari e nel contesto sociale e territoriale.

Svolgimento di adeguate funzioni di sostegno e di vigilanza.

Art. 5 – Oggetto

La Regione Toscana e gli Enti Autorizzati stabiliscono una collaborazione per la messa a punto della realizzazione delle attività, fatti salvi i rispettivi ruoli e competenze previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 – Attività collaborative oggetto del protocollo

Collaborazione ai corsi di preparazione alle coppie da attuarsi in quattro punti del territorio toscano, chiamati Aree Vaste, dove sono istituiti Centri Adozione.

Collaborazione fra Enti istituzionali, titolari di funzioni in materia di minori, ed Enti Autorizzati.

Collaborazione nella fase di ingresso del bambino in Italia e nelle fasi successive al suo inserimento, a tutela dei suoi diritti.

Collaborazione alle attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui temi della cultura dell'adozione e sui principi di sussidiarietà e cooperazione internazionale.

Collaborazione tra i servizi socio-assistenziali degli Enti locali singoli o associati, tra i servizi delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, ed Enti Autorizzati.

Art. 7 – Modalità di collaborazione

A. Fra Servizi dei Centri Adozione ed Enti Autorizzati firmatari:

- gli Enti Autorizzati assicurano la loro partecipazione all'attività di preparazione svolta dal servizio pubblico; tale attività si realizza attraverso incontri con gruppi di coppie, aspiranti all'adozione, composti da non più di 40 partecipanti;
- per ciascun incontro viene stabilita, a rotazione, la presenza di due Enti; in caso di mancata disponibilità di un Ente firmatario sarà cura degli Enti stessi provvedere ad una sostituzione;
- ogni incontro ha la durata massima di tre ore;
- il calendario degli incontri viene stabilito nelle riunioni svolte fra Enti Autorizzati firmatari, Regione Toscana e Centri Adozione.

Le modalità di collaborazione sopra enunciate verranno svolte dagli Enti Autorizzati firmatari che si impegneranno ad intervenire a nome di tutti gli Enti firmatari e non a nome dell'Ente di appartenenza. Gli Enti firmatari si impegnano, inoltre, a non svolgere

attività di promozione o di pubblicità rispetto al proprio Ente di appartenenza.

Gli Enti Autorizzati firmatari, per attuare le modalità di collaborazione, dovranno nominare, semestralmente, un loro coordinatore.

B. Fra Servizi Territoriali ed Enti Autorizzati:

- per le funzioni di vigilanza e sostegno deve essere realizzata la collaborazione fra Servizi territoriali ed Enti Autorizzati anche non firmatari del presente protocollo;
- gli Enti Autorizzati firmatari, una volta l'anno, si incontrano con i Servizi territoriali e la Regione Toscana;
- per le attività di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui temi della cultura dell'adozione nonché sui principi di sussidiarietà e cooperazione internazionale, organizzati dal servizio pubblico, collaborano gli Enti Autorizzati firmatari.

Art. 8 – Metodologie e contenuti

Gli incontri per la preparazione alle coppie aspiranti all'adozione, organizzati dai Centri Adozione, vengono svolti in collaborazione tra Servizio pubblico ed Enti Autorizzati. Riguardano:

- le caratteristiche e le competenze degli Enti Autorizzati;
- la promozione della conoscenza degli altri Enti Autorizzati;
- l'adozione internazionale, la Convenzione de L'Aja, la ratifica della Convenzione;
- l'adozione internazionale nei paesi stranieri alla luce dell'attuale situazione;
- le caratteristiche dei minori provenienti dalle aree geografiche interessate, la situazione degli "Istituti" e i motivi dell'"abbandono";
- il bambino abbandonato e istituzionalizzato, l'incontro e le difficoltà affettive;
- le leggi che regolano le adozioni nei paesi stranieri;
- i viaggi, la permanenza, i costi.

Art. 9

Adesioni e cessazioni

È prevista la possibilità di poter aderire al protocollo da parte di nuovi Enti Autorizzati che abbiano sperimentato per due anni la loro attività di collaborazione con il Servizio pubblico.

La cessazione di collaborazione da parte di un Ente Autorizzato può avvenire o volontariamente da parte dell'Ente stesso o per mancato rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa.

Art. 10 – Incentivo al rapporto di collaborazione

La Regione Toscana si impegna:

- ad incentivare le predette attività prevedendo un contributo agli Enti Autorizzati firmatari per la partecipazione alle iniziative di cui all'art. 7;
- ad erogare il contributo ai Comuni capo fila dei Centri Adozione.

Art. 11 – Le coppie nel percorso di collaborazione fra enti pubblici ed enti autorizzati

Le coppie che intendono intraprendere il percorso adottivo si possono rivolgere ai Centri Adozione per ottenere le informazioni necessarie.

Le coppie usufruiscono anche di corsi gratuiti di preparazione, di norma precedenti alla presentazione della domanda di disponibilità al Tribunale per i Minorenni. I corsi, al fine di offrire elementi conoscitivi utili sull'iter adottivo, prevedono quattro incontri con il Servizio pubblico ed un incontro con gli Enti Autorizzati, al quale partecipano massimo 20 coppie.

Le coppie disponibili all'adozione proseguiranno l'iter previsto dalle normative vigenti in materia, con il Tribunale per i Minorenni, gli operatori dei Servizi territoriali e gli Enti Autorizzati.

Art. 12 – Verifiche formali

Lo svolgimento delle attività, che derivano dal presente Protocollo, verrà sottoposto a verifiche formali congiunte tra la Regione Toscana e gli Enti Autorizzati firmatari solo se qualcuno di questi soggetti ne ravviserà l'esigenza e provvederà ad avvertire formalmente gli altri soggetti.

Art. 13 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni a far data dalla sottoscrizione.

I dati statistici

Tavola 1 - Contatti informativi per centro adozioni. Centri adozioni di Firenze, Pisa, Prato, Siena - Anno 2004

	Centri adozioni				Totale Toscana
	Firenze	Pisa	Prato	Siena	
Contatti informativi	441	161	177	95	874
<i>di cui primo contatto</i>	246	144	122	80	592
<i>di cui con colloquio informativo fissato</i>	144	105	84	54	387

Tavola 2 - Richieste di informazione nei colloqui informativi per tipologia di richiesta e centro adozioni. Centri adozioni di Firenze, Pisa, Prato, Siena - Anno 2004

Informazioni	Centri adozioni				Totale Toscana
	Firenze	Pisa	Prato	Siena	
Adozione nazionale	140	111	82	74	407
Adozione internazionale	139	109	85	60	393
Enti autorizzati	140	77	55	73	345
Attività Centro adozioni	115	57	70	86	328
Tribunale per minorenni	82	67	46	75	270
Tempi necessari per l'adozione	70	62	30	38	200
Servizi sociali locali	58	19	7	67	151
Normativa tutela diritti minori	42	18	5	32	97
Congedi parentali e benefici fiscali	39	4	14	18	75
Forme di solidarietà (adozioni a distanza)	35	2	6	19	62
Altro	8	3	0	0	11

Tavola 3 - Corsi di preparazione alle coppie attivati e numero di coppie iscritte, incontri con gli enti autorizzati attivati e numero di coppie partecipanti per centro adozioni. Centri adozioni di Firenze, Pisa, Prato, Siena - Anno 2004

Centri adozioni	Corsi di preparazione alle coppie	Numero coppie iscritte	Incontri con enti autorizzati	Numero coppie partecipanti
Firenze	18	142	6	198
Pisa	11	83	3	87
Prato	9	68	3	104
Siena	12	82	3	79
Totale Toscana	50	375	15	468

Tavola 4 - Coppie richiedenti adozione per anni di matrimonio e tipologia della domanda. TM di Firenze - Anno 2004

Anni di matrimonio	Domande			Totale	
	solo nazionali	solo internazionali	nazionali e internazionali	v.a.	in % sul tot.
3-6	54	16	213	283	34,8
7-10	60	15	142	217	26,7
11-14	34	13	84	131	16,1
15-18	8	5	23	36	4,4
19-22	6	1	11	18	2,2
23 e più	2	3	9	14	1,7
<i>Non classificabile^(a)</i>	16	9	90	115	14,1
<i>Non indicata</i>	40	1	2	43	-
Totale	220	63	574	857	100,0

(a) Rappresentano le coppie con meno di tre anni di matrimonio la cui domanda è stata accettata perché in grado di dimostrare una convivenza di almeno di tre anni

Tavola 5 - Bambini dichiarati adottabili^(a) per sesso ed età. TM di Firenze - Anni 1999-2004

Anni	Età							10 anni e più	non indicata	Totale
	< 1 settimana	1 settimana < 1 mese	1 mese < 6 mesi	6 mesi < 1 anno	1-4 anni	5-9 anni	10 anni e più			
1999	11	0	4	1	2	1	0	0	19	
2000	2	2	30	10	15	0	0	0	59	
2001	0	3	23	6	8	3	5	1	49	
2002	0	1	20	8	7	5	2	1	44	
2003	0	0	19	6	9	5	3	3	45	
2004	23	5	4	2	4	2	4	2	46	
Sesso	Anno 2004									
Maschi	10	2	1	1	2	0	1	1	18	
Femmine	13	3	3	1	2	2	3	1	28	
Totale	23	5	4	2	4	2	4	2	46	

(a) I decreti di adottabilità emessi negli anni considerati sono relativi a bambini iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono negli anni dal 1999 in poi.

**Tavola 7 - Coppie adottanti per zona socio-sanitaria di residenza.
TM di Firenze - Anno 2004**

Zone socio-sanitarie	Valori assoluti	Valori percentuali	Tassi per 100.000 residenti di 30-59 anni
Valle del Serchio	3	1,1	12,2
Piana di Lucca	20	7,4	30,4
Val di Nievole	5	1,8	10,2
Pistoiese	13	4,8	18,9
Pratese	27	9,9	26,2
Alta Val di Cecina	2	0,7	22,5
Val d'Era	5	1,8	11,0
Pisana	9	3,3	10,8
Bassa Val di Cecina	3	1,1	9,1
Val di Cornia	4	1,5	16,7
Elba	0	0,0	-
Livornese	10	3,7	13,3
Alta Val d'Elsa	0	0,0	0,0
Val di Chiana Senese	4	1,5	15,9
Amiata Senese	1	0,4	16,6
Senese	10	3,7	19,9
Casentino	5	1,8	33,1
Val Tiberina	1	0,4	7,9
Valdarno	3	1,1	7,9
Val di Chiana Aretina	1	0,4	4,9
Aretina	6	2,2	11,4
Colline Metallifere	4	1,5	21,4
Colline dell'Albegna	0	0,0	-
Amiata Grossetana	0	0,0	-
Grossetana	5	1,8	11,7
Firenze	47	17,3	31,3
Fiorentina Nord-Ovest	26	9,6	29,0
Fiorentina Sud-Est	22	8,1	31,5
Mugello	9	3,3	33,7
Empolese	11	4,0	18,4
Valdarno Inferiore	5	1,8	14,1
Versilia	11	4,0	15,5
Totale^(a)	272	100,0	19,0

(a) Escluse le zone socio-sanitarie della provincia di Massa-Carrara

Tavola 8 - Coppie che hanno ottenuto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo il tribunale competente. Italia. Commissione per le Adozioni Internazionali - Anno 2004

Tribunali per i minorenni	Valori assoluti	Valori percentuali
Torino	166	6,0
Milano	317	11,5
Brescia	147	5,3
Trento	24	0,9
Bolzano	20	0,7
Venezia	295	10,7
Trieste	54	2,0
Genova	136	4,9
Bologna	267	9,7
Firenze	272	9,8
Perugia	49	1,8
Ancona	97	3,5
Roma	245	8,9
L'Aquila	37	1,3
Campobasso	23	0,8
Napoli	138	5,0
Salerno	34	1,2
Bari	94	3,4
Lecce	38	1,4
Taranto	33	1,2
Potenza	12	0,4
Catanzaro	79	2,9
Reggio di Calabria	31	1,1
Palermo	54	2,0
Messina	25	0,9
Caltanissetta	15	0,5
Catania	33	1,2
Cagliari	26	0,9
Sassari	3	0,1
Italia	2.764	100,0

Tavola 9 - Coppie che hanno ottenuto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo la provincia di residenza^(a). Valori assoluti, valori percentuali e tassi per 100.000 abitanti di 30-59 anni. Toscana e Italia. Commissione per le Adozioni Internazionali - Anno 2004

Provincia	Valori assoluti	Valori percentuali	Tassi per 100.000
			residenti di 30-59 anni
Arezzo	18	6,3	12,6
Firenze	110	38,5	26,3
Grosseto	10	3,5	10,7
Livorno	13	4,5	9,1
Lucca	31	10,8	18,9
Massa Carrara	13	4,5	15,2
Pisa	27	9,4	15,7
Pistoia	17	5,9	14,2
Prato	31	10,8	29,6
Siena	16	5,6	14,6
Toscana	286	100,0	18,4
Italia	2.764	-	11,0

(a) Tiene conto dei cambi di residenza avvenuti tra la richiesta di adozione e l'ingresso in Italia del minore

Tavola 10 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il sesso, il Paese di provenienza. Toscana. Commissione per le Adozioni Internazionali - Anno 2004

Paesi di provenienza	Sesso		Totale	Percentuali sul totale	Età media all'ingresso
	femmine	maschi			
Ucraina	26	74	100	30,1	2,6
Federazione Russa	23	46	69	20,8	3,9
Colombia	8	17	25	7,5	5,0
Slovacchia	3	19	22	6,6	4,1
Etiopia	9	8	17	5,1	5,5
Brasile	7	8	15	4,5	5,5
India	6	7	13	3,9	4,2
Polonia	6	7	13	3,9	4,4
Bulgaria	4	5	9	2,7	5,6
Bolivia	2	5	7	2,1	2,3
Cambogia	2	5	7	2,1	2,1
Kenya	2	5	7	2,1	4,2
Lituania	1	5	6	1,8	6,5
Perù	3	1	4	1,2	3,9
Romania	2	2	4	1,2	5,4
Burkina Faso	1	2	3	0,9	0,6
Bielorussia	1	1	2	0,6	7,7
Filippine	2	–	2	0,6	4,8
Ungheria	1	1	2	0,6	4,0
Cile	–	1	1	0,3	10,5
Guatemala	1	–	1	0,3	2,5
Madagascar	1	–	1	0,3	1,5
Sri Lanka	–	1	1	0,3	0,9
Vietnam	–	1	1	0,3	2,7
Totale 24 Paesi	111	221	332	100,00	3,8

*Finito di stampare nel mese di aprile 2006
presso la Litografia IP, Firenze*